

## LXVII.

2<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 21 MARZO 1925

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	2748		
<b>Proposta di legge (Annunzio)</b> . . . . .	2748		
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>			
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26:			
D'AMBROSIO . . . . .	2748		
BESEDNJAK . . . . .	2752		
RIBOLDI . . . . .	2756		
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	2768		
RICCIO, <i>relatore</i> . . . . .	2776		
<b>Ordini del giorno:</b>			
ACERBO . . . . .	2776		
PICELLI . . . . .	2776		
QUILICO . . . . .	2779		
VERDI . . . . .	2779		
VIALE . . . . .	2779		
CRISTINI . . . . .	2780		
BRESCIA . . . . .	2780		
FERA . . . . .	2780		
DE' STEFANI, <i>ministro</i> . . . . .	2780		
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	2780		
Si approva l'ordine del giorno del deputato Fera. Tutti gli altri ordini del giorno sono ritirati o decadono.			
<b>Discussione dei capitoli:</b>			
SANDRINI . . . . .	2782		
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	2783		
Si approvano tutti i capitoli del bilancio del Ministero della giustizia, quelli dei bilanci di entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma; degli Economati generali dei benefici vacanti e degli Archivi notarili.			
Si approvano pure gli articoli del disegno di legge.			
<b>Relazioni (Presentazione):</b>			
ROTIGLIANO: Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei Gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico . . . . .	2767	ROTIGLIANO: Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica . . . . .	2767
		— Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1434, che ripristina l'indennità di servizio notturno al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica . . . . .	2768
		— Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 770, che proroga al 1° gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici . . . . .	2768
		D'ALESSIO FRANCESCO: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1925-26.	2768
		SANNA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riasunti in servizio. . . . .	2768
		JUNG: Approvazione della Convenzione fra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle truppe francesi in Italia e delle truppe italiane in Francia . . . . .	2778

La seduta comincia alle 15.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Ferretti, di giorni 1, Vaccari, di 5; Bassi, di 5; Bennati, di 1; per motivi di salute gli onorevoli: Gianturco, di giorni 2; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Ventrella Tommaso, di giorni 4; Gnocchi, di 1; Bresciani Bruno, di 6; Fabbrici, di 10; Lupi, di 4. (Sono concessi).

**Ringraziamenti per condoglianze.**

PRESIDENTE. La famiglia dell'ex deputato Ruggi ha inviato alla Presidenza il seguente telegramma:

« Onorevole Casertano Presidente Camera deputati Roma. — Ringraziando Vostra Eccellenza anche nome congiunti compianto professore Giuseppe Ruggi comunicazione datami commemorazione prego esprimere onorevole Giuliano e Sua Eccellenza Fedele nostra viva gratitudine. — LORENZO RUGGI ».

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. I deputati Rosboch, Gianferrari ed altri hanno presentato una proposta di legge per la costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Nago e di Torbole in provincia di Trento.

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà inviata agli Uffici.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole D'Ambrosio.

D'AMBROSIO. Onorevoli colleghi, consentite che io mi soffermi brevemente su due notevoli aspetti del problema della giustizia, che il Governo e la Camera non possono trascurare, perchè costituiscono due questioni importantissime della ricostruzione nazionale, essendo, come voi sapete, l'ordinamento giuridico strettamente connesso con l'organizzazione politica dello Stato.

Me ne porge occasione la pregevole relazione dell'onorevole Riccio là dove si occupa del lavoro che ferve al Ministero della giustizia per la compilazione dei nuovi Codici. Io sarò pago di dare soltanto un modesto contributo ad un lavoro di maggior lena e di più larghe ricerche.

Nel sistema odierno dell'interpretazione delle leggi è insita una iniquità profonda, che occorre ricercare ed eliminare, affinchè l'interprete, il più delle volte, anzichè applicare la legge, mostrando di riportarsi alla *mens legis*, alla buona fede, ai buoni costumi, al concetto della vita, all'equità, alla consuetudine e ad altri surrogati del diritto positivo, e seguendo vari metodi nell'interpretazione giuridica, non faccia trionfare soltanto la propria opinione, creando arbitrariamente la norma, come se avesse a fare ufficio di legislatore.

Perchè, in tal caso, noi abbiamo una giurisprudenza dissonante e contraddittoria, che ora afferma una massima ed ora la rinnega per poi riaffermarla, e dà luogo così ad un grandinare tempestoso di sentenze, difformi l'una dall'altra, diverse da un giorno all'altro, discordi da un tribunale ad un altro.

Veramente l'uniformità della giurisprudenza dovrebbe essere garantita dalla Corte regolatrice, la quale, assumendo per divisa la legge, dovrebbe avere per principale dovere di ricondurre a questo punto, come unico centro, tutte le decisioni che tendessero a deviarne. Tuttavia le stesse divergenze si notano nelle decisioni del Supremo Collegio.

Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma basta indicarne uno solo, ricordato anche nella sua recente relazione dall'onorevole Codacci-Pisanelli; quello relativo al tanto discusso istituto dei decreti-legge.

La Corte di cassazione di Roma nella nota sentenza Majelli (1888) riconobbe dapprima l'incondizionato valore dei decreti-legge e la loro insindacabilità da parte di qualsiasi autorità all'infuori del Parlamento; ma poi attenuò questo concetto, dichiarando (nella sentenza 20 febbraio 1900) la caducità di un decreto-legge (Pelloux), avendo immedesimato col disegno di legge indiscutibilmente caducato dopo la chiusura della sessione, il decreto-legge al quale prima aveva riconosciuto vita ed efficacia autonoma, indipendente dalla sua presentazione al Parlamento.

E più recentemente (nelle sentenze 12 agosto 1907 e 22 giugno 1909) affermava in modo più esplicito la competenza dell'auto-

rità giudiziaria a conoscere della validità di ogni atto del Governo che sia contestata in relazione con l'accampata lesione di un diritto subbiettivo; e posteriormente, richiamandosi alla necessità ed alla consuetudine (nelle sentenze 9 ottobre 1915, 26 febbraio 1916 e 10 giugno 1918) mutava completamente opinione, e fu seguita, salvo rare eccezioni, da una larga giurisprudenza delle autorità giudiziarie inferiori.

Ma successivamente modificò ancora una volta il suo pensiero, perchè riconobbe di nuovo (nella sentenza 24 gennaio 1922) la competenza della autorità giudiziaria a rifiutare l'applicazione dei decreti-legge solo quando risultasse manifeste, da circostanze indiscutibili, la mancanza del requisito della urgenza o la trascuranza del Governo nel provocare la conversione in legge.

E poco dopo affermava (nella sentenza 16 novembre 1922) doversi contenere per ragioni politiche e pratiche, il Sindacato giurisdizionale, mentre in linea di principio riconosceva l'assoluta incostituzionalità e invalidità dei decreti-legge, respingendo energicamente il richiamo ad una pretesa consuetudine legittimatrice.

E subito dopo aggiungeva (nelle sentenze 30 dicembre 1922 e 11 giugno 1923) essere ineccezionatamente inapplicabili dall'autorità giudiziaria i decreti-legge in materia penale; ed infine immediatamente incorreva in una nuova radicale conversione e riconosceva daccapo (nelle sentenze 25 gennaio 1924 e 3 maggio 1924) al potere esecutivo la facoltà di emanare eccezionalmente provvedimenti aventi forza di legge, negando la possibilità di qualsivoglia sindacato giudiziario, sia in materia civile che in materia penale.

Di fronte a così manifeste contraddizioni della stessa corte regolatrice, io non credo che si debba fare come quell'avvocato veneziano, il quale arringando innanzi ai serenissimi senatori, loro diceva: « Il mese passato le Eccellenze Vostre giudicarono così, e questo mese, nella medesima causa hanno giudicato tutto il contrario: e han fatto sempre bene, giustizia nell'un caso, giustizia nell'altro! »

Il contenuto della norma non deve essere abbandonato a simili incertezze. Certo, distinguere dove finisce la spiegazione della legge e cominci la correzione, dove cessi la derivazione logica di una norma legislativa e nasca un germe nuovo di diritto, è già di per sé difficile: ma è necessario evitare il trionfo dell'arbitrio ed assicurare in ogni

caso l'affermazione rigida e precisa del diritto: questa più alta espressione, questa base più profonda, questo granitico presidio della ragione e libertà umana.

Se la volontà del legislatore è una e per conseguenza una la legge, da che poi deriva che noi vediamo di continuo due tribunali che si contraddicono e una serie di sentenze, anche della stessa autorità giudiziaria, le quali a vicenda si annullano e si distruggono?

Abbiamo perciò il dovere di eliminare l'arbitrio dai rapporti giuridici e di estendere al massimo grado l'impero del diritto: opera che soltanto assicura la libertà dei cittadini e che a giusto titolo i romani qualificavano di alta religione.

Sarebbe una statistica di incomparabile valore quella che calcolasse quante volte una massima è stata affermata e rinnegata dai medesimi magistrati o da magistrature diverse: la qual cosa rende lo studio della giurisprudenza simile a quello delle cifre dei cinesi, i quali dopo un ventennio, appena le hanno imparato a leggere.

E spesso in mezzo alla varietà di opinioni, in mezzo alla colluvie di sentenze difformi, è non solo difficile indicare l'opinione prevalente nella scuola e nella giurisprudenza, ma addirittura cogliere esattamente quella adottata dall'una o dall'altra.

Da ciò deriva senza dubbio una confusione ed un disordine, per cui non solo gli interessi dei cittadini resi incerti e perplessi ne soffrono, ma vien meno la certezza e la fede nel diritto: cioè uno degli elementi più essenziali della vita stessa della società civili.

A tale deplorabile sistema bisogna, quindi, contrapporne un altro, che può dirsi statutario, nel quale la giustizia rifulga univoca ed obbligatoria per tutti, e che io ebbi testè a definire in un mio modesto lavoro col nome di « monismo giuridico ».

Così pure è vivamente sentita — e voi onorevole ministro lo avete riconosciuto in vostri studi universalmente apprezzati — è vivamente sentita, dicevo, la disarmonia tra il diritto positivo vigente e le nuove esigenze e realtà della vita moderna, e si rende perciò indispensabile porvi riparo, dando luogo ad una più intensa e continuativa forma di attività legislativa, che risponda ai mutamenti nelle condizioni morali, politiche e sociali del tempo.

A voi onorevole ministro, che oltre ad essere insigne giurista siete avvocato eminente, non può sfuggire tutta l'importanza di questi due aspetti del poliedrico problema

della giustizia, perchè voi sapete che è necessario impedire sia l'immobilità e la cristallizzazione del diritto positivo, sia la libera creazione delle norme giuridiche da parte dell'interprete.

A questi due aspetti del problema corrispondono due precise funzioni: ossia l'interpretazione autentica e la continua revisione delle leggi; funzioni che potrebbero, a mio avviso, essere affidate per delegazione parlamentare ad un solo organo permanente di collaborazione legislativa, che dovrebbe preparare e proporre le interpretazioni e le riforme.

Il senatore Mortara ritiene inattuabile un'attività legislatrice, che funzioni a getto continuo, ma noi rispondiamo che non è giusta, nè equa e tanto meno desiderabile un'attività interpretativa che crei continuamente la norma giuridica, con profonda difformità dall'uno all'altro luogo e da un giorno all'altro.

Egli afferma che se il magistrato può convincersi che l'intenzione del legislatore di oggi non è più conforme a quella degli autori della legge, deve risolvere l'indagine sulla intenzione a favore del legislatore di oggi e non già del legislatore passato, facendo sì che la legge diventi in tal modo come la regola di Lesbia, che poteva adattarsi ad ogni forma di cosa.

Ma noi rispondiamo che è il diritto positivo, che deve evolversi e a questa evoluzione debbono per mano i legislatori e non i giudici, perchè mentre l'interprete deve limitarsi ad applicare la legge conformemente alle vedute del legislatore, questi col riformare continuamente i Codici e le leggi dovrà mantenere il diritto positivo — che non deve rimanere impenetrabile e chiuso come il Dio di Epicuro — in armonia costante con la vita sociale.

Ecco l'opera, la funzione altissima dell'organo da noi definito il censore delle leggi: a lui spetta controllare le leggi, preparare giorno per giorno la norma, afferrando per ogni caso una particella della realtà sociale per costruire e vivificare l'organismo giuridico del suo Paese: colma le lacune, ripara le imperfezioni, corregge la iniquità del diritto scritto; le parole dei testi non lo vincolano, la intenzione manifesta o presunta del legislatore non lo frena, unica sua guida è l'oggettività giuridica che egli studia nei fatti sociali.

Nè ciò può costituire una menomazione per il potere giudiziale, che pure compie con alto spirito di sacrificio e di patriottismo

il proprio dovere, e per il quale vi do mando onorevole ministro, più sicure garanzie di carriera e di benessere economico perchè proprio la magistratura nel secondo congresso dei magistrati suggerì appunto mezzi più idonei per il perfezionamento della tecnica legislativa negli Stati a sistema rappresentativo, e per attuare l'interpretazione autentica riservata dall'articolo 73 dello Statuto al potere legislativo.

Il Congresso osservò che la incertezza di molte norme di diritto oggettivo, riuscendo a portare quel tanto di arbitrio e di soggettivo nelle decisioni, rende vano molte volte il principio dell'uguaglianza della legge per tutti. Occorre pertanto procedere alla univocità del valore delle norme da cui discende la necessità di una interpretazione per tutti obbligatoria.

Essendo nel nostro statuto prescritto il sistema dell'interpretazione autentica, il problema residuale è quello dell'opportunità o meno che essa sia fatta soltanto dal simultaneo concorso degli organi del potere legislativo, ovvero se convenga adottare il sistema dell'interpretazione autentica, mercè decreto legislativo, in virtù di delegazione di potere, da emettersi su parere di un organo tecnico permanente di composizione mista, affinché l'interpretazione autentica soddisfi ad esigenze formali e sostanziali.

L'oscurità delle norme, dipendendo da incompiuta ed inadeguata espressione del concetto legislativo, bisognerà anche avvisare ai mezzi per arrivare al perfezionamento della tecnica legislativa. Così pure occorrerà, come testè fu detto, emendare nel nostro diritto positivo incertezze, divergenze e contraddizioni non degne davvero d'Italia e di Roma.

Gli ateniesi riconobbero la necessità di un organo che avesse sempre gli occhi aperti sulla legislazione, e voi sapete che questa era la principale funzione dei Tesmoteti. Essi dovevano di continuo rivedere la legislazione, ed esaminare se vi era contraddizione fra le leggi, se vi erano più leggi dirette allo stesso oggetto, se vi era ambiguità nel loro linguaggio, preparando le correzioni e coordinazioni necessarie.

E giova ricordare che al congresso giuridico di Palermo, un illustre giurista veniva all'istesso ordine di idee, e diceva che occorre un organo costituzionale, un ufficio parlamentare di elaborazione, che abbia il potere permanente di fermare con la sua azione la giurisprudenza da seguire, col quale dovrebbe essere continuamente in relazione sia il magistrato per una pratica sistemazione della giu-

risprudenza, sia il legislatore per una feconda e continua riforma della legislazione.

Le questioni accennate acquistano sapore di attualità per i progetti di legge testè presentati dal Governo di delega al potere esecutivo della facoltà di arrecare emendamenti ai Codici ed alle leggi. A tal proposito mi piace ricordare soprattutto il disegno n. 317 (che trovasi innanzi agli Uffici) nella cui relazione ho visto che l'onorevole ministro dell'interno precisa lucidamente le due questioni sulle quali ho avuto l'onore di richiamare la vostra attenzione.

Ed invero, in quanto alla prima questione dell'interpretazione autentica, anche l'onorevole Federzoni riconosce l'opportunità che sia ravvivato questo istituto sancito da un'esplicita norma statutaria, ed osserva che l'esperienza di molti altri dimostra la necessità che siano colmate lacune e deficienze delle norme vigenti, e risolti dubbi d'interpretazione, che da troppo tempo attendono una soluzione autentica; e soggiunge che la garanzia prima e maggiore della legalità è la certezza del diritto, la quale al tempo stesso dichiara e limita le facoltà di agire dell'Amministrazione in confronto dei privati, mentre costituisce un rafforzamento dell'organo esecutivo, del quale precisa la competenza.

Ed in quanto alla seconda questione, ossia quella della revisione continua delle leggi, lo stesso onorevole Federzoni ne rileva tutta l'importanza, perchè l'evoluzione classica del diritto romano e del diritto inglese dimostra che le conquiste più durevoli si attuano piuttosto nella progressiva evoluzione degli istituti e delle forme giuridiche, anzichè nei tentativi radicali di riforma, che spesso designano una discontinuità spirituale della coscienza popolare, che non è segno di saldezza.

Queste osservazioni, specialmente per ciò che riguarda l'interpretazione autentica, trovano preciso riscontro in un precedente parlamentare di non lieve importanza, richiamato opportunamente nella relazione dell'onorevole Riccio, precedente che si riferisce al senatore Scialoja il quale nella 23ª Legislatura, quando appunto era ministro della giustizia, presentava un disegno di legge, inserito al numero 444 degli Atti Parlamentari del tempo, con l'interpretazione autentica delle più controverse disposizioni del Codice penale.

Ma una grande differenza passa tra il menzionato precedente del ministro Scialoja e gli indicati disegni di legge presentati in

questa legislatura. Infatti, mentre col primo si domandava al Parlamento l'autorizzazione al Governo di inserire nel Codice le nuove disposizioni interpretative, quali erano precisamente formulate nel disegno stesso, invece nei progetti presentati in questa legislatura si è vista la necessità di domandare ancora una volta, come nella passata legislatura, una semplice e generica delegazione al potere esecutivo di procedere a quelle riforme legislative ed interpretazioni autentiche che crederà opportune.

Comprendo che da un tempo a questa parte, tutta la enorme congerie di leggi è stata in gran parte promulgata in virtù appunto di una generica delegazione, giustificata talvolta apparentemente tal'altra sostanzialmente, dall'urgenza e dalle condizioni eccezionali del momento, ma lascio a voi onorevole ministro considerare se non sia il caso, cessato lo stato di necessità, prescegliere il sistema da me indicato, ed anzichè domandare continue delegazioni al Parlamento, non convenga invece istituire un organo permanente per la revisione continua delle leggi e per l'interpretazione autentica.

E mi sembra che, nella relazione dell'onorevole Riccio, vi sia già la prova della necessità di tale istituzione, perchè mentre la legge 30 dicembre 1923, n. 3814, fa obbligo di tornare per l'esame dei Codici prima della loro pubblicazione alle antiche commissioni parlamentari che riferirono sul relativo progetto di legge, pure l'onorevole relatore dimostra che ciò non è stato assolutamente possibile. Si è dovuto quindi provvedere a rifare le commissioni della Camera e del Senato, e si è stabilito con il progetto presentato che deliberino collegialmente insieme riunite, per avere l'unico esame e per evitare possibili divergenze, e si è provveduto anche al modo di sostituzione nell'ipotesi della mancanza di alcuni componenti. Questo a me sembra un primo avviamento verso quell'ufficio permanente di riforma legislativa e di interpretazione autentica da me indicata.

Nè mi pare sufficiente la proposta fatta dal senatore Berio che in certa guisa riproduce quella della Commissione parlamentare per la conversione in legge di molti decreti luogotenenziali e Regi.

L'onorevole Berio parte da un presupposto, nel quale si può anche convenire: che, cioè, oggi è indispensabile alleggerire il Parlamento di una gran parte di lavoro, che, a termini degli ordinamenti vigenti,

vi competerebbe e che potè sopportare nel periodo anteriore alla guerra.

Ed accenna perciò alla seguente soluzione: determinare con legge le materie che sono di esclusiva competenza parlamentare, e tali dovrebbero essere quelle di maggiore importanza per le conseguenze giuridiche, politiche e finanziarie; per tutte le altre materie che oggi sono regolate con legge, potrebbe essere autorizzato a dettare la norma il potere esecutivo, con l'approvazione di una Commissione parlamentare eletta dalle due Camere.

Certo nessuno si dissimula la gravità dell'argomento, che investe una questione di ordine costituzionale e s'impone quasi come il problema centrale di tutta la riforma del diritto, ma a me sembra che non sia possibile definire e delimitare, specie nel campo del diritto pubblico e del diritto privato, fatta forse eccezione per il diritto amministrativo, quali siano le materie di maggiore e quali quelle di minore importanza, quali le disposizioni di carattere organico e fondamentale e quali quelle di carattere prevalentemente secondario.

E con questo sistema, a mio avviso, potrebbe aumentare la confusione e sarebbe illusione pensare che il male possa essere sanato alle radici.

Bastano queste osservazioni per richiamare, onorevoli colleghi, l'attenzione della Camera e del Governo Nazionale, sul problema che a me sembra vitale nel campo giudiziario, politico e sociale; e sono convinto che, con la soluzione di tale problema, ravvivando quell'Istituto che è categoricamente prescritto da una norma statutaria, e riformando di continuo il diritto positivo in armonia con le nuove esigenze sociali, il principio del monismo giuridico e dell'unità legislativa, riuscirà a ribadire quello dell'unità nazionale e a rinsaldare sempre più l'edificio innalzato dal legislatore italiano a baluardo intangibile dell'unità della Patria. (*Applausi* — *Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Besednjak il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a rivedere la sua politica giudiziaria verso la minoranza slava della Venezia Giulia ».

BESEDNJAK. Onorevoli colleghi, dopo l'annessione delle nuove provincie al Regno d'Italia è oggi la prima volta che un rappresentante della minoranza slava parla sul bilancio della giustizia e del culto. Sulla poli-

tica ecclesiastica del Governo non ho intenzione di parlare oggi, e mi astengo pure dal discutere il problema delle proprietà ecclesiastiche delle nuove provincie, poichè una commissione speciale sta lavorando al riguardo, e l'onorevole Mattei-Gentili suo presidente ebbe a dichiarare in una intervista che ciò che vi è di buono e di onesto nella legislazione delle nuove provincie, sarà mantenuto.

Non voglio neppure oggi denunziare alla Camera la situazione gravissima in cui versa la vita religiosa della popolazione slava nell'Istria, turbata profondamente nel suo animo cristiano dal fatto che più di ottantamila abitanti non possono soddisfare ai precetti religiosi per mancanza di sacerdoti che conoscano la lingua dei credenti. (*Interruzioni*).

MARANI. Non è vero!

BESEDNJAK. È precisamente vero.

MARANI. Parla dell'Istria che non conosce!

BESEDNJAK. Verrò da lei a imparare che cosa è l'Istria!

Mi astengo dal denunziare il fatto che migliaia e migliaia di donne uomini e fanciulli dell'Istria si trovano oggi nell'impossibilità di udire la messa: molti muoiono senza avere il conforto dei sacramenti.

*Voce a destra.* Questo è ridicolo!

BESEDNJAK. Per me, questo non è ridicolo.

Di queste cose parlerò un'altra volta. Oggi mi sono proposto di illustrare e criticare soltanto alcuni provvedimenti presi durante la permanenza al Governo dal ministro Oviglio nei riguardi della Venezia Giulia.

Parlerò anzitutto della soppressione ed eliminazione completa della lingua slava dalle aule dei tribunali, e del divieto assoluto di usare comunque la lingua del nostro popolo nelle pratiche giudiziarie che si svolgono nel nostro territorio. Il provvedimento parrà a voi una misura necessaria a contribuire efficacemente all'unificazione della prassi giudiziaria del Regno, e a favorire la fusione delle nuove popolazioni colle vecchie provincie d'Italia. Mi propongo di sostenere la tesi decisamente opposta, e dimostrerò l'immenso danno economico, morale e politico che causò la politica giudiziaria dell'onorevole Oviglio.

Il provvedimento che sopprime l'uso della lingua slava nella prassi giudiziaria ha prodotto delle ripercussioni profonde e vastissime nella vita sociale del nostro popolo, e ha sconvolto l'amministrazione della giustizia ai confini del Regno.

Analizziamo un po' gli effetti pratici del provvedimento governativo: i nostri contadini, lavoratori e commercianti, non hanno più la materiale comprensione del dibattito giudiziario perchè la loro lingua non è più ammessa come lingua di dibattimento. L'onorevole Oviglio ha posto le popolazioni slave della Venezia Giulia al livello degli stranieri che devono servirsi dinanzi alla Pretura di interpreti. I contadini slavi non hanno più la possibilità di parlare al magistrato, spiegarli le loro ragioni, e difendere la loro causa; il magistrato non può più parlare con le parti, non ha più con loro contatti diretti non comprendendo quello che le parti dicono, quello che domandano o rispondono.

MARANI. Questo non è vero !

BESEDNJAK. Lei ha il monopolio della verità !

Questo stato di fatto è tanto più grave in quanto la giustizia nelle nuove provincie è amministrata oralmente, come tutti sanno, anche nel procedimento civile.

Vorrei invitarvi ad assistere a una delle numerose udienze che hanno luogo ogni giorno nel territorio slavo della Venezia Giulia.

Dinanzi al Tribunale compaiono le parti, gli avvocati, i testi, il protocollista, il magistrato e l'interprete. Il magistrato fa delle domande alle parti, ma le parti non lo comprendono; quindi interviene l'interprete, che traduce le domande del magistrato alle parti. Le parti rispondono, ma allora è il magistrato che non comprende nulla, e chiama l'interprete a tradurre le frasi slave in italiano. Interloquisce l'avvocato in lingua italiana che non è compresa dalle parti, le quali assistono di regola sbalordite e meravigliate al colloquio incomprensibile tra il magistrato e l'avvocato, senza poter seguire e controllare la trattazione dei loro interessi più vitali, senza poter interloquire nè dare delle spiegazioni, nè precisare lo stato di fatto, ecc.

Moltissime volte, anzi quasi di regola, cominciano gli avvocati a contestare l'esattezza della traduzione dell'interprete, dichiarano che la parte, oppure i testi non hanno depresso quello che dice l'interprete, ma cosa differente, e allora si svolge in tribunale un battibecco intorno alle comunicazioni vere delle parti, e la contestazione dura spesso a lungo, senza che il magistrato, ignaro della lingua, possa definire la lite con una dichiarazione autorevole.

Il magistrato assiste quasi come una persona estranea, non comprendendo chi abbia torto e chi abbia ragione, di modo che la

sua figura, invece di essere la figura dominante e decisiva, diventa d'importanza secondaria e incompresa.

Qualche magistrato, per essere più sbrigativo e pratico o per mancanza di interprete, incarica il protocollista slavo a interrogare le parti, dimodochè invece del magistrato diventa il protocollista quello che dirige il processo.

CARUSI *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Si chiama cancelliere, e non protocollista.

BESEDNJAK. Grazie ! In ogni caso il cancelliere o l'avvocato, che conoscono la lingua slava sostituiscono spesso automaticamente il magistrato nelle sue funzioni.

Il peggiore dei mali subentra qualora una parte slava conosca un po' l'italiano e si sforzi di parlare la lingua italiana. La parte, non potendo esprimere esattamente il suo pensiero in lingua italiana, comincia a dire degli spropositi, e a dichiarare quello che non pensa e non vuole dichiarare.

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Già, perchè il giudice non capisce niente !

BESEDNJAK. Infatti la parte dice delle cose confuse che nessuno, nè l'avvocato, nè i testi, nè le parti comprendono, dimodochè il dibattimento giudiziario si complica e s'ingarbuglia anche più di prima.

Allora il magistrato invita la parte a ricominciare in islavo, quindi entra nuovamente in funzione l'interprete, e il magistrato, dopo il vano tentativo di prendere in mano la direzione del processo, si ritira in seconda linea.

Come si può, onorevoli colleghi, amministrare la giustizia in questo modo in terra di confine ? (*Interruzioni*).

Quale autorità, quale prestigio può avere un magistrato che si trova nell'impossibilità assoluta di dominare e di dirigere i dibattimenti giudiziari, e che è alla popolazione completamente estraneo, non potendo neanche parlare con essa ? L'onorevole Oviglio ha creduto di favorire col suo provvedimento la penetrazione italiana nelle nostre terre e di fortificare l'autorità dello Stato presso la minoranza slava. Invece il suo provvedimento non significa altro che la demolizione del prestigio dei tribunali e della magistratura agli occhi del nostro popolo. (*Commenti*).

Oltre al danno morale, ha causato l'onorevole Oviglio con la sua politica giudiziaria allo Stato ed alle nostre popolazioni un immenso danno economico.

I processi di cui vi ho parlato prima, invece di essere definiti in qualche ora, impiegano spesso delle mezze o intere giornate, e aumentano alle parti le spese processuali in un modo addirittura impressionante.

Conosco dei casi ove le parti slave hanno dovuto pagare agli avvocati la tripla o quadrupla somma di quella che avevano pagato prima del provvedimento dell'onorevole Oviglio.

*Una voce.* Verremo da voi a fare gli avvocati. (*Si ride*).

BESEDNJAK. Immaginate, onorevoli colleghi, la situazione nella quale si trova la popolazione slava. La magistratura invia ai nostri contadini delle citazioni di comparizione, emette dei giudizi, li invita a presentare dei documenti, ecc., ma le parti non sanno quello che leggono e devono ricorrere agli avvocati e spendere del denaro anche quando questo non sarebbe necessario. (*Interruzione del deputato Banelli*).

Potrei narrarvi dei casi in cui dei contadini slavi fecero una strada di 30 chilometri, per venire in città a chiedere all'avvocato spiegazioni del significato di citazioni che non comprendevano. (*Interruzioni*).

Io non espongo qui delle opinioni, ma faccio delle constatazioni di fatto: i contadini vedevano il timbro del tribunale, comprendevano l'ora il giorno, e niente altro.

È successo persino che le parti apparivano nella città dall'avvocato proprio nel momento in cui secondo il testo della citazione, avrebbero dovuto trovarsi a casa loro per un sopralluogo indetto dall'autorità giudiziaria.

Pensate, onorevoli colleghi, l'immensa perdita di tempo e di danaro da cui è colpita la popolazione slava col provvedimento Oviglio. Sostengo che l'onorevole Oviglio ha già fatto pagare o farà pagare alle nostre popolazioni dei milioni inutili che non saranno mai da nessuno rimborsati. (*Interruzioni*).

*Una voce.* È esagerato!

BESEDNJAK. Questo non è esagerato, perchè basta pensare come è soggetta al dominio del diritto tutta l'esistenza dell'uomo.

Il diritto ha una sfera d'azione che si estende a quasi tutti i rapporti della vita, a quasi tutte le relazioni umane dai rapporti commerciali e di credito alla vita agricola ed industriale, dalle relazioni di famiglia ai rapporti della vita pubblica. Dalla culla fino alla tomba il diritto sta sempre attaccato ai passi dell'uomo.

L'onorevole Oviglio ha sottoposto le nostre popolazioni quasi ad una imposta

speciale che ci mette in stato di inferiorità in confronto di tutti gli altri cittadini. (*Interruzioni — Rumori*).

PRESIDENTE. Non interrompano!...

BESEDNJAK. Però il provvedimento Oviglio non significa solamente un assalto involontario alle tasche dei cittadini di razza slava, ma pur un forte colpo contro l'erario dello Stato.

Se i magistrati nelle nostre terre impiegano oggi per la definizione delle liti un tempo tre o quattro volte maggiore di quello necessario prima del provvedimento Oviglio, questo significa che i tribunali sbrigano un lavoro tre o quattro volte minore di quello che dovrebbero compiere.

Qualora lo Stato volesse mantenere nelle nostre terre in piena efficienza il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, dovrebbe triplicare il numero dei magistrati ed aumentare in modo impressionante le sue spese. Il provvedimento Oviglio significa adunque un aggravio considerevole per l'erario dello Stato, e per conseguenza pagheranno le spese della sua inopportuna riforma i contribuenti di tutto il Regno. (*Interruzioni — Commenti*).

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. I processi di alto tradimento contro gli italiani si facevano però a Vienna in lingua tedesca! Là si trattava della vita, e gli italiani dovevano per difendersi ricorrere all'interprete!

BESEDNJAK. Io, per il riguardo che porto alla Camera, non avevo intenzione di menzionare l'Austria, ma poichè l'onorevole Banelli mi ci costringe, desidero dichiarare che nell'amministrazione giudiziaria della deprecata... (*Rumori*).

*Una voce.* Vinta!

BESEDNJAK. ...Austria, tutti i processi potevano svolgersi nella lingua materna della popolazione a cui le parti appartenevano, e tanto gli italiani quanto gli slavi potevano difendere le loro cause nella propria lingua persino dinnanzi all'Alta Corte di Vienna. (*Commenti*).

*Una voce a destra.* Non era uno Stato nazionale l'Austria!

BESEDNJAK. Eppure citate l'Austria come pietra di paragone!

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Abbiamo conquistato i nostri diritti col sangue!

BESEDNJAK. Anch'io ero avversario dell'Austria come lei. Ma che c'entra il sangue? (*Commenti*).

Continuo. Non dispiacerà forse alla Camera di conoscere un caso molto interessante.



Il senatore Conci doveva difendere una causa al tribunale di Innsbruck, e siccome vigeva nell'Austria la prescrizione che il processo, in seconda istanza, doveva svolgersi nella stessa lingua della prima, il senatore Conci protestò quando il suo avversario, un avvocato tedesco, volle parlare in lingua tedesca. Il tribunale si ritirò, ed emise una dichiarazione che il processo doveva svolgersi a Innsbruck in lingua italiana. (*Commenti*).

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Ma i giudici non capivano nulla, allora!

BESEDNJAK. Onorevole Banelli, io credo di aver con ciò liquidato la questione dell'Austria.

Questo è il risultato economico del provvedimento Oviglio. Risultato tanto più inevitabile in quanto il ministro Oviglio ha privato l'Amministrazione giudiziaria delle nostre terre dell'ultimo mezzo che poteva ancora mitigare le conseguenze disastrose della sua politica: esso ministro ha licenziato nella Venezia Giulia quasi tutti i magistrati di origine slava, e moltissimi magistrati italiani che conoscevano la lingua delle nostre popolazioni, sostituendoli con magistrati delle vecchie provincie che non conoscono lo slavo.

Questo provvedimento rappresenta il colmo di tutti gli errori politici commessi dal Governo nella sua politica giudiziaria per le nuove provincie.

L'onorevole Lunelli, che è deputato fascista, combattente e volontario di guerra, dunque, di sentimenti italiani indiscutibili, ha presentato, alcuni giorni or sono alla Camera una interrogazione nella quale chiedeva una necessaria e radicale revisione dei funzionari statali nell'Alto Adige, ove vengono inviati in massima parte elementi che, non conoscendo la lingua tedesca, non sono in grado di adempiere al loro dovere di ufficio, nè di assolvere la difficile missione di rappresentare l'autorità e il prestigio d'Italia innanzi alla popolazione tedesca! » (*Interruzioni — Rumori*).

*Una voce*. L'abbiamo deplorata tutti quella interrogazione!

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Dovevamo lasciare quei magistrati che hanno condannato Battisti e Sauro!

BESEDNJAK. Che c'entra Battisti? La medesima interrogazione si potrebbe presentare nei confronti della popolazione slava della Venezia Giulia. Quello che vale per l'amministrazione ordinaria, vale ancora in misura maggiore per la giustizia, ove si

trattano gli interessi più delicati e importanti della popolazione, e si decide spesso della vita e della morte dei cittadini.

BANELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. La pena di morte da noi non esiste!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È l'abitudine! (*Si ride*).

BESEDNJAK. Per me la condanna a vita è peggiore della morte!

Sostengo, insomma, che nelle nostre terre la magistratura non è più in grado di adempiere al suo dovere d'ufficio, e che l'autorità e il prestigio d'Italia è perciò gravemente danneggiato nella Venezia Giulia.

Per dimostrarvi la verità delle mie asserzioni basta porre il seguente quesito: quale è lo scopo e la funzione dei tribunali nella società umana? Per quale ragione furono costituiti negli Stati moderni preture e tribunali? Lo scopo unico ed esclusivo è certamente quello di dare ai cittadini la possibilità di realizzare i loro diritti garantiti dalle leggi dello Stato. Il potere giudiziario non ha altra funzione che quella di aiutare la popolazione affinché la legge sia realizzata. La realizzazione del diritto è lo scopo supremo unico ed esclusivo dell'Amministrazione giudiziaria.

La popolazione deve essere persuasa e deve nutrire la fiducia incrollabile che i giudizi tutelino i suoi diritti in modo sicuro ed assoluto. Solamente quando la popolazione sa e sente che la sua sicurezza personale, i suoi beni e tutti i suoi molteplici diritti economici e morali trovano una tutela pronta, perfetta ed immancabile nei tribunali dello Stato, solamente in questo caso sente il beneficio della organizzazione statale e si sente con lo Stato solidale.

Ora l'amministrazione della giustizia nel nostro territorio manca a questo suo scopo, che è, notate bene, scopo unico ed esclusivo del potere giudiziario. Per difficoltà di lingua è resa estremamente difficile ai cittadini di razza slava la realizzazione dei loro diritti innanzi ai magistrati. Io vi ho dimostrato come fosse reso loro spesso quasi impossibile di spiegare persino lo stato di fatto, e voi sapete che constatare lo stato di fatto significa constatare il diritto.

Il provvedimento Oviglio rappresenta una violazione formidabile della idea del diritto e della sua realizzazione entro i confini d'Italia.

Questo non poteva essere diversamente, giacchè il provvedimento non ha lo scopo di facilitare la realizzazione della legge, ma unicamente quello di diffondere una lingua.

La nostra gente si domanda: le preture e i tribunali sono istituiti per difendere i diritti dei cittadini, garantiti dalle leggi dello Stato o sono invece istituzioni per la propagazione linguistica? (*Interruzioni*).

Per diffondere la conoscenza di lingue si fondano usualmente dei circoli filologici, e non si adoperano a tale scopo le preture e i tribunali. (*Rumori*).

Agendo così si strozza il diritto e si demolisce il prestigio dello Stato.

La popolazione slava non si sente più tutelata, si vede abbandonata dal potere giudiziario, perde il rispetto e la fiducia nella organizzazione statale.

Come può avere la popolazione slava fiducia nell'organizzazione statale quando ministri della giustizia emanano dei decreti con cui si costringono, o per lo meno si spingono i cittadini ad abbandonare la difesa dei loro diritti legittimi e a lasciare libero campo ai violatori della legge?

La nostra popolazione ha già incominciato a fuggire i giudizi statali, di modo che nella nostra vita sociale invece del diritto e della legge cominceranno a prendere il sopravvento, gli astuti gli imbrogliatori e i prepotenti.

Lottando contro la politica giudiziaria del Governo noi lottiamo contro la deformazione e la demoralizzazione della nostra vita sociale.

Finisco il mio dire con questa dichiarazione: decidendomi a pronunciare un discorso di decisa opposizione contro l'attuale politica giudiziaria del Governo io ero intimamente convinto di difendere due cose: i veri interessi dello Stato, e il più grande patrimonio morale che un popolo può possedere, il suo carattere.

Qualsiasi uomo e qualsiasi popolo che non reagisce con prontezza ed energia contro la violazione dei suoi diritti e fugge la loro difesa, infiacchisce, indebolisce, degrada il suo carattere, perchè tollera in alcuni momenti che si metta la sua vita e la sua persona fuori legge.

Un popolo in cui la coscienza giuridica viene a mancare si trasforma in una massa passiva, inerte, amorfa, senza carattere e senza dignità umana. La coscienza giuridica è quella che distingue e innalza l'umanità sopra il mondo degli animali.

Io non agito dunque in questa Camera un gratuito nazionalismo, ma lotto per l'onore e i diritti umani del mio popolo.

Non permettete che il popolo slavo perda la fiducia che l'idea della giustizia e del

diritto sia irrealizzabile in un paese che è stato la culla del più grande diritto che la storia dell'umanità abbia conosciuto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riboldi, che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera constata l'antitesi tra stato di fatto e stato di diritto in ordine a fermi, perquisizioni personali e domiciliari, arresti di cittadini e processi per pretesi complotti e constata anche lo stato permanente di denegata giustizia nei riguardi della stampa ».

RIBOLDI. La relazione che precede il bilancio della giustizia ha fermato la mia attenzione su due brani, che, se non erro, hanno sapore di grande attualità. Riguardano la proposta di riforma del Codice penale e quella di riforma del Codice di procedura penale.

Parlando della riforma del Codice penale il vostro relatore scrive, e fotografa il pensiero del Guardasigilli, queste parole: « secondo il pensiero del ministro proponente la riforma della legislazione penale deve limitarsi a semplici ritocchi e a prudenti emendamenti, rivolti, assai più che al fine di sopprimere o radicalmente modificare le norme esistenti, a quello di integrare e completare le norme attuali. Per tal guisa rimarrà immutabile il sistema e inalterata la fisionomia generale del Codice e resteranno intatti i principi ed i caratteri fondamentali degli istituti penali ».

In un altro punto, citando la relazione del ministro, che noi non abbiamo ancora vista stampata, accenna ad una innovazione con parole generiche: « nei delitti contro la sicurezza dello Stato, scrive il relatore, si dovrà studiare la possibilità di reprimere alcune forme delittuose non contemplate dal Codice penale e in altre leggi, come alcune forme di tradimenti impropri, commessi sia in tempo di guerra che in tempo di pace ». Cosicché, in materia di diritto penale noi siamo di fronte a semplici ritocchi ed emendamenti, salvo la innovazione pel tradimento improprio, delle quali conosciamo solamente la fisionomia generica.

In materia di procedura penale, invece, secondo il vostro relatore, è intenzione del guardasigilli di presentare un progetto di procedura penale, che riformi *ab imis* l'attuale Codice di procedura penale. Riformare *ab imis* è parola generica: aspettiamo dalla viva voce del guardasigilli come intende la sua riforma *ab imis*.

Questi due punti possono essere illustrati da un altro brano della relazione dell'onorevole ministro dell'Interno, che precede il disegno di legge, — là dove si chiede la facoltà di portare emendamenti all'ordinamento della pubblica sicurezza. In questa relazione si leggono questi due punti: uno che corrisponde perfettamente al concetto dell'onorevole guardasigilli sul Codice penale, là dove si dice, verso la chiusa, che anche in materia di pubblica sicurezza « il Governo vi chiede la facoltà di apportare emendamenti e modifiche alle leggi attuali, », e non parla di riforme radicali. Ma prima afferma questo principio, che sottoscriviamo anche noi: « La garanzia prima e maggiore della legalità è la certezza del diritto, la quale al tempo stesso dichiara e limita le facoltà di agire dell'Amministrazione in confronto dei privati, mentre costituisce un rafforzamento dell'organo esecutivo del quale precisa le competenze ».

Ora vi dirò perchè questi tre punti, che io ho avuto l'onore di accennare, hanno grande sapore di attualità: perchè in materia di pubblica sicurezza, di diritto penale e di procedura penale, noi ci troviamo in questa situazione, come io ho detto in sintesi nel mio ordine del giorno; vi è uno stato di fatto che è in antitesi profonda con lo stato di diritto. Ci sono delle categorie di cittadini — ora pare che sia diventata la maggioranza — che nei riguardi delle garanzie penali, principalmente di procedura, sono fuori della legge.

CARUSI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. I fascisti, è vero?...

RIBOLDI. Parlerò anche dei fascisti, se vuole; a ogni modo, lo stato di fatto è questo: è in perfetta antitesi con lo stato di diritto. Quindi noi avevamo il diritto di aspettarci da parte del Governo e da parte del guardasigilli attuale, che, secondo quanto dicono le indiscrezioni giornalistiche, dovrà fare un discorso di stile, avremmo dovuto aspettarci delle proposte concrete, che colmino questa antitesi, che la levino. Perchè, se è concepibile un illegalismo di partito, è strano che ci sia l'illegalismo di Stato, perchè lo Stato, il vostro Stato, il vostro Governo ha ora nelle mani tutti gli organi — legislativo o esecutivo o giudiziario — per potere togliere questa antitesi, che non c'è mai stata nemmeno negli Stati rivoluzionari, i quali nei periodi rivoluzionari, facendosi forti della loro forza legislativa ed esecutiva, hanno creato delle leggi eccezionali, o hanno creato nuove leggi a impedire che lo stato di

fatto fosse in antitesi con lo stato di diritto.

Voi mi direte che questo principio, che questa mia enunciazione deve essere dimostrata ed eccone la dimostrazione precisa. Mi fermo ad alcuni punti.

Codice penale. Forse provvederete con quella famosa proposta di tradimento improprio. Non so in che cosa consista, vedremo. Codice Penale. Reati di complotto, processi di complotto. Da due anni l'Italia assiste a istruttorie principalmente contro di noi, ma anche contro altri, per complotto e tutte queste istruttorie finiscono tutte in un fiasco. (*Interruzioni*). Non c'è nessuna pronuncia di sezione di accusa, tranne una, quella di Trieste che segua la teoria del Governo. Tranne una, tutte le sezioni di accusa, che hanno esaminato le denunce, *volute* dal Governo, per reati di complotto, tutte hanno dichiarato non luogo per inesistenza di reato, allo stato attuale della legislazione. Non solo: là dove le sezioni di accusa hanno rinviato a giudizio del tribunale per reati minori, cioè associazione a delinquere o associazione sediziosa (vedi Roma, per esempio, vedi Milano), tutti i tribunali, alla luce del pubblico dibattimento, hanno prosciolto gli imputati per inesistenza di reato.

TERUZZI. Massoneria!

RIBOLDI. Lo dite a noi! Come c'entriamo noi?

TERUZZI. Ve ne servite e come, quando vi fa comodo! A Milano ne sappiamo qualche cosa! (*Commenti*).

GENNARI. Quanti massoni sono tra voi? Pubblicate gli elenchi da voi presi nelle logge!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano!

RIBOLDI. Dicevo, dunque, che in materia di reati di complotto, se era concepibile il sistema del Governo nel dicembre 1922, ed anche nella prima metà del 1923, quando non c'era il coro unanime di sezioni d'accusa che, allo stato della legislazione, dichiarava non luogo a procedere per inesistenza di reato, non lo è più ora.

È da almeno venti anni che non si imbastivano processi per complotto; bisogna, risalire ai tempi di Francesco Crispi, al '95 quando ci furono un'infinità di processi per complotto contro anarchici. Anche allora si discusse vivamente se gli anarchici costituissero un'associazione sediziosa a delinquere, si fecero una infinità di denunce per complotti contro lo Stato; Crispi, per combattere l'anarchismo dovette ricorrere a leggi speciali, perchè il

Codice penale non gli forniva le armi per la sua politica poliziesca. Voi, dopo 25 anni, continuate imperterriti per quella strada.

Ho detto che le pronunzie sono concordi. Vi citerò quelle di cui si è occupata tutta la stampa, e ancora oggi, mentre si parla, ve ne sono a dozzine. Succede questo: si arresta della gente, si fa il verbale di denuncia; questo verbale arriva all'ufficio d'istruzione, si fa l'istruttoria, e ad un certo punto il giudice istruttore riconosce che non ci sono le prove; ordina la scarcerazione e segue poi l'assolutoria. Voi ricorderete tutti la denuncia del gennaio 1923 contro l'esecutivo del partito comunista: gli arresti sono stati mantenuti poi sei o sette mesi, e sono finiti con la pronunzia della sezione d'accusa di Roma per l'assoluzione. Così il successivo processo per associazione a delinquere davanti al Tribunale, finì con l'assoluzione e con l'appello del pubblico Ministero fatto per salvare l'onore delle armi.

Vi cito un'altra denuncia del marzo 1923 contro la delegazione socialista e comunista che prese parte al quarto congresso dell'Internazionale comunista, finito con l'assoluzione completa in istruttoria, anche per i reati minori. Vi cito le denunce contro l'esecutivo della gioventù comunista; gli arresti durarono un anno con assoluzione in istruttoria in pieno.

Quello che interessa sapere è questo: che i magistrati concordi, unanimi, nelle sezioni di accusa di Roma, di Napoli, di Torino, di Milano, salvo quella di Trieste di cui parlerò, i magistrati concordi, unanimi, hanno indicato al Governo la via della legalità, hanno stabilito dei principi semplici e precisi.

Chi conosce anche superficialmente un po' il nostro Codice penale in materia di reato contro la sicurezza dello Stato, sa che il Codice penale è completamente informato alle teorie della scuola liberale democratica che voi combattete, ma non sapete sostituire.

*Voce.* Questo è esatto.

RIBOLDI. L'articolo 118 adunque detta una parola chiara — sulla quale si può anche discutere perchè si può discutere su tutto, anche sul vocabolario. Esso parla di chi vuole violentemente sovvertire l'ordine dello Stato e accenna a qualche cosa di concreto e non ad una semplice letteratura. Ebbene, vi è tutta una letteratura che riempie tutta l'Europa, tutti gli scaffali di tutte le biblioteche...

TERUZZI. Bisogna fare come il Governo Jugoslavo; sopprimerla!

RIBOLDI. ...questi libri si sequestrano, si portano come prova di complotto; eppure sono libri che tutti leggono, libri di dominio pubblico.

Ora la parola del Codice si riferisce a qualche cosa di concreto; e i magistrati lo hanno ripetuto; ed io che personalmente faccio questa via crucis di tribunale in tribunale, sono costretto a citare sempre le medesime cose.

Ma la polizia procede imperterrita col suo sistema d'illegalismo ordinato.

I vostri ufficiali di polizia giudiziaria, i vostri funzionari, quando si trovano di fronte a uno scritto cifrato credono di trovarsi di fronte a un reato di complotto; quando trovano in una cassetta qualunque degli uffici del nostro partito un ordinamento di organizzazione segreta, confondono la vita illegale col complotto, mentre ciò avviene per la semplicissima ragione che se la nostra organizzazione fosse aperta, ci penserebbe Farinacci a stroncarla.

Il partito è costretto a prendere delle precauzioni, ma tutto questo non costituisce reato, non c'è nessuno, nessuna legge del nostro Paese che dica che lo scrivere cifrato costituisca la prova del reato di complotto, nessuna legge dice che un partito, costretto a non avere delle proprie sedi, commetta reato se ne ha di nascoste.

Orbene, nonostante che tutte le sezioni di accusa e le sentenze, che sono di dominio pubblico e a conoscenza del guardasigilli, abbiano stabilito dei canoni precisi, la polizia continua imperterrita sulla sua strada e gli arresti si moltiplicano tutti i giorni, arresti fatti a casaccio, senza alcun rispetto alle norme più elementari della procedura penale.

Si arresta senza tener conto della flagranza e tre o quattro mesi dopo, quando solo il giudice istruttore dovrebbe provvedere col mandato di cattura; sono gli uffici di polizia che privano il cittadino della libertà e li fanno stare in carcere mesi e mesi per poi esserne dimessi con sentenza di assoluzione per inesistenza di reato.

Come vi dicevo, c'è un'eccezione ed è quella della sezione di accusa di Trieste.

È strano che in Trieste ci sia questa eccezione, forse si sente l'odore della muffa austriacante perchè tutte le altre sezioni di accusa del Regno sono state unanimamente contrarie.

Ebbene a Trieste dovremo il mese venturo presentarci alla Corte di assise per difendere due compagni imputati di complotto

con altri che non si conoscono. Questi poveri nostri compagni, a cui va tutta la nostra solidarietà, sono in carcere da 15 mesi, non so se dal novembre 1923.

La sezione di accusa di Trieste li ha rinviati a giudizio nel luglio ma a tutt'oggi il presidente della Corte d'appello di Trieste non ha fissato l'udienza.

Il fatto è scandaloso non perchè tale lo definisco io, ma perchè è stato così definito da uno dei vostri. Bisogna dargli la meritata lode perchè ha avuto un senso di rispetto verso il diritto che mi ha meravigliato. Non so se sia fascista, ma è filofascista.

Si tratta di un avvocato milanese. Egli ha avuto occasione di vedere l'incarto processuale, lo ha esaminato...

*Voci.* Chi è?

RIBOLDI ...qui non lo dico il nome, non voglio farlo in pubblica Assemblea. Fuori di qui ve lo dirò.

Questo professionista ha avuto questa impressione della enormità del rinvio a giudizio per complotto di questi giovani. Le pretese prove d'accusa sono due, e si dovrebbe ridere se non ci fossero di mezzo 17 mesi di detenzione. La prima prova consiste nel fatto che tra gli appunti scritti in matita da tale Borzacchini si è trovata questa tremenda parola « inquadramento militare »; complotto terribile. Si è poi trovata un'altra lettera in cui c'è un elenco delle stazioni dei carabinieri dell'Istria. (*Interruzione*). Può essere fatta apposta per girare al largo. Ci credete tanto sciocchi da andare in bocca al lupo!

Dunque il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Trieste ha trovato che questi due elementi sono la prova schiacciante e matematica del complotto e ha chiesto il rinvio a giudizio.

I giudici della sezione d'accusa, per quella tal muffa di cui parlavo poco fa, sottoscrissero la requisitoria e rinviarono a giudizio.

E così questo povero disgraziato si trova da sedici mesi in carcere in attesa che l'illustre presidente si degni di fissare il dibattimento.

Ebbene questo professionista, non so se fascista, certamente filofascista, si è tanto indignato che mi ha detto: se non hai niente in contrario vengo a difendere insieme con te.

TERUZZI. È certamente fascista della ultima ora!

RIBOLDI. Ad ogni modo, onorevole ministro guardasigilli, in una situazione simile di complottismo acuto, per cui siete costretti tutti i giorni a imbastire processi,

nei quali avete la persuasione che andate incontro a fiaschi, bisogna sul serio provvedere con qualche cosa che tolga questa antitesi fra lo stato di fatto e lo stato di diritto.

Francesco Crispi, che aveva la cura di assumersi la responsabilità politica e morale dei suoi atti, o cambiava la legge, o faceva leggi eccezionali. Non ho nessuna ragione di darvi consigli. Vi dico solo che questa è la situazione. (*Commenti*).

Se poi passate dal Codice penale al Codice di procedura penale, voi che, intendete riformare *ad imis* questa materia, vi trovate di fronte a fatti veramente scandalosi.

Accenno appena a qualcuno. Parliamo, ad esempio, dei fermi. Il fermo è una istituzione prettamente fascista.

*Voce.* No, è tradizionale.

FARINACCI. Ne abbiamo avuti tanti noi!

RIBOLDI. Lasci andare, onorevole Farinacci; l'onorevole Barbiellini ha detto che andavate coi *camions* dei carabinieri.

I fermi e gli arresti illegittimi avvengono in questo modo. Eccovi dei fatti molto istruttivi. Vi sono dei giovani, degli operai, che prima erano soltanto tra i comunisti, e ora sono un po' di tutti i partiti, forse anche tra i combattenti...

TERUZZI. Sono della stessa stoffa.

RIBOLDI ...ci sono dei giovani, degli operai, dei cittadini che sono costretti, per ragione della situazione politica nella loro zona, ad emigrare.

Mi capitano, ad esempio, molti casi a Milano, ove son costretto 8 o 10 volte al giorno a recarmi al Commissariato, alle sezioni politiche o altrove per vedere il da farsi. Si arrestano questi giovani. Si dice che sono fermati per ragioni di pubblica sicurezza.

Così essi vengono mandati a Regina Coeli o a San Vittore, e vi sono tratti per 7 od 8 giorni. Non parliamo della vilissima istituzione liberale delle 24 ore entro cui deve presentarsi l'arrestato al procuratore del Re.

Si va dal Commissario, si chiede: mi spieghi per quale ragione questo signore è stato arrestato. Risponde di basarsi sulla legge di pubblica sicurezza, perchè quegli è un vagabondo e non ha mezzi di vivere. Si replica che invece egli è stato assunto in uno stabilimento, ove lavora. Obietta che è senza dimora. Io rispondo che abita presso sua sorella in via tale. Obietta ancora che non è denunciato all'anagrafe. Ebbene, signor Commissario, m'impegno io di andarlo a denunciare subito. Il commissario risponde: non posso, egli deve anda-

re da Milano a Napoli. Rispondo: se voi lo mandate con foglio di via, egli impiega tre o quattro giorni e perde il posto, diventa disoccupato per colpa vostra. Allora io l'obbligherò a violare il foglio di via, e così voi lo denuncierete al magistrato. Ma il commissario non denuncia perchè il magistrato darebbe ragione all'arrestato e soggiunge: lo faremo tradurre a mezzo dei carabinieri.

In questo modo si applicano i fermi e gli arresti illegali.

C'è un altro caso recentissimo.

Un giovane di Ferrara che aveva avuto un conflitto coi fascisti venne denunciato dal maresciallo dei carabinieri per mancato omicidio. Viceversa il procuratore del Re ha avuto buon naso, ha capito che non si trattava di mancato omicidio, e ha modificato il capo d'imputazione, ritenendolo semplicemente responsabile di mancata lesione con armi. Ebbene questo tale ha creduto bene di recarsi a Milano perchè l'aria del suo paese non gli sembrava più tranquilla. A Milano si è occupato. Ma un bel giorno viene arrestato. Abbiamo impiegato tre giorni interi per ritrovarlo! Devo dichiarare a questo punto che, ad onta di tutti gli illegalismi governativi, i funzionari di pubblica sicurezza sono ancora discreti nel trattare con noi. (*Si ride — Commenti*). È così; talora del resto si vergognano anche loro di eseguire gli ordini che ricevono.

Dopo tre giorni, dunque, riesco a rintracciare questo disgraziato. Riesco a sapere perchè è stato arrestato. Non si tratta di reato politico, mi dicono che si trova presso la squadra mobile. Vado alla squadra mobile, lo trovo e vengo a sapere che questo giovane è stato arrestato in seguito a richiesta telegrafica dell'autorità di pubblica sicurezza di Ferrara, la quale, nel telegramma, ha la spudoratezza di dire al questore di Milano: arrestate questo giovane, per quanto non vi sia nessun mandato di cattura contro di lui. Eppure l'istruttoria è aperta, e nulla giustifica l'arresto. Ma l'arrestato rimane ugualmente in carcere 10 giorni, e ci vuole l'intervento del procuratore del Re per ordinare la scarcerazione.

Qui non si tratta del fermo di studenti. Questo è un sistema di illegalismi di Stato contro cui noi insorgiamo perchè... perchè lo diremo dopo. Perchè abbiamo anche noi la nostra opinione sull'illegalismo. (*Interruzioni*).

Non voglio tediare oltre la Camera. Ho solamente altri due argomenti.

Perquisizioni personali. Parlo per esempio di quella capitata a Milano recente-

mente: una sera dopo una conferenza — che non era tenuta da noi, all'Università proletaria, — si esce. Alla porta ci sono i carabinieri che perquisiscono tutti quelli che escono e trovano indosso a due persone, che evidentemente avevano dimenticato di lasciarla a casa, la tessera del partito comunista. Li portano via, e quelli stanno via tre giorni.

Ma ci sono delle perquisizioni che riguardano personalmente i deputati. Onorevole guardasigilli e onorevole Presidente della Camera, sapete voi che tutti i deputati di opposizione indistintamente si trovano alla frontiera in istato di inferiorità di fronte non soltanto a tutti gli altri deputati, ma di fronte a tutti gli altri cittadini? (*Interruzioni — Commenti*).

Parlo di deputati muniti di regolare passaporto, col visto speciale del Ministero dell'interno. Ora, questo io osservo innanzi tutto, che se il Ministero dell'interno dà il passaporto, ciò significa che si esclude qualsiasi pericolo dal fatto che il deputato attraversi la frontiera. Ma allora perchè i deputati di opposizione, nonostante tale regolare passaporto, vengono perquisiti?

Ma, onorevole Presidente, quello che succede ora, succedeva anche quando era Presidente l'onorevole Rocco, ed anche quando a quel posto c'era l'onorevole De Nicola.

Oggi qualsiasi deputato di opposizione arrivato al confine è condotto al Commissariato e perquisito nella persona.

E badate, questo importerebbe poco, perchè ormai vi siamo abituati, ma è il modo con cui sono fatte queste perquisizioni che non è tollerabile. Il modo, non per quanto riguarda i funzionari, ma per ciò che riguarda il rispetto alle formalità che sono nelle vostre leggi che ancora non avete sostituite.

Si fa il verbale? Ma niente affatto. Si domanda perchè si fa la perquisizione; si risponde che sono ordini. Si chiede di mostrare l'ordine scritto, come chiederebbe un qualsiasi cittadino, perchè non si invoca la immunità parlamentare: ma l'ordine scritto non c'è. L'ordine è quello di non lasciare nessuna traccia. Poi, come giustificazione si dice che vi è anche la dogana; ma mentre gli altri cittadini passano senza perquisizioni doganali, (*Interruzioni — Commenti*) i deputati sono perquisiti.

*Voci.* Si ricordano di Mingrino!

RIBOLDI. Onorevoli colleghi, noi, dico noi di questo gruppo, diciamo soltanto: ma ci ritenete, perdonate la parola, così imbecilli da passare regolarmente la frontiera

con della roba addosso? Non siamo così idioti e se dovessimo passare col contrabbando, passeremmo in altro modo! (*Commenti — Interruzioni*).

Ma voi violate le norme che sono l'ausilio di qualunque cittadino. E coloro che più o meno meritamente sono investiti di un mandato parlamentare ed hanno la cosiddetta immunità, si trovano in condizioni di inferiorità, quando sono muniti di regolare passaporto, di fronte a qualsiasi altro cittadino. Mi permetterete di dire che questo è un vero illegalismo di Stato!

E le perquisizioni domiciliari? Se ne fanno infinite. Nel mese di gennaio vi è stata una recrudescenza per la semplicissima ragione che si sono colpite delle personalità in vista, se ne è parlato un po' troppo. Ma per quanto riguarda noi, da due anni a questa parte, se ne fanno tutti i giorni. E come si fanno?

Onorevole Farinacci, non inorridisca per quel che dico. La vostra polizia di notte entra nelle case private e negli studi degli avvocati per fare le perquisizioni, facendosi forte di un decreto dell'odiato Nitti. (*Commenti*). È strano che sia proprio il Governo fascista che prende un'arma dell'onorevole Nitti per fare questo lavoro! (*Commenti — Interruzioni*).

E si arriva a fare le perquisizioni basandosi su questo decreto che dispensa l'ufficiale di polizia dall'obbligo della licenza del giudice istruttore per le ore di notte. Si fanno perquisizioni e si porta via tutto quello che si vuole e non si lascia ricevuta a nessuno, anzi non si vuol farla.

Si va negli studi degli avvocati e si fa lo stesso, anzi come è capitato ad un mio collega, la perquisizione viene fatta con forme del resto molto cortesi dall'ufficiale precedente, quando l'avvocato è assente. Vi è la signorina la quale si spaventa ed alla quale si dice: non importa, facciamo da noi! E si perquisiscono tutti gli scaffali e si sequestrano cinque o sei cartelle che riguardano procedimenti penali di carattere politico, e si portano via. Poi l'ufficiale, scendendo le scale si ricorda di aver dimenticato qualche cosa, ritorna indietro e dice alla signorina: se viene l'avvocato, dica che siamo venuti per cercare delle armi. E invece si portano via i processi! (*Interruzioni*).

Quando viene l'avvocato ed è informato, va in questura, ma non gli si restituisce niente, nè carte, nè opuscoli, nè gli si dà una ricevuta di quanto è stato sequestrato. Non si rispettano nemmeno quelle norme elemen-

tari che tutti gli Stati, anche rivoluzionari, onorevole Farinacci, osservano.

Non mi fermo ad altre esemplificazioni che dimostrano la mia tesi. In questi anni quello che è stato fatto in materia di procedura penale, è stato fatto in antitesi al diritto. Purtroppo siamo di fronte a proposte di modifiche legislative che non colmano questa antitesi. Voi date ogni giorno la dimostrazione di non sapere sostituire con altre buone concezioni lo Stato liberale democratico che vive ancora attraverso il Codice penale ed il Codice di procedura penale: voi non avete creato lo Stato fascista. A quel liberalismo a quella democrazia che combattete non siete capaci di sostituire nulla.

FARINACCI. Siamo in marcia, ci arriveremo!

RIBOLDI. Siete in marcia da due anni: marciam! marciam! ma nessuno si muove! (*ilarità*).

Ebbene, onorevoli colleghi, il presidente del Consiglio in parecchi suoi discorsi e voi stessi della maggioranza quando inveite contro di noi...

*Una voce dal centro.* Dovreste essere soppressi come i jugoslavi!

RIBOLDI. Io sono assicurato sulla vita! (*Si ride*).

Il presidente del Consiglio e la maggioranza della Camera, quando dalla parte nostra si fanno questi rilievi, rispondono con una affermazione di principio che noi sottoscriviamo salvo a vedere se si adatta a voi. E cioè dite che tutto si fa per la difesa della rivoluzione: sono i diritti della rivoluzione!

L'onorevole Federzoni nel suo ultimo discorso, avviandosi verso un sistema più conservatore, anzi prettamente conservatore, ha detto che non si tratta della difesa della rivoluzione ma della difesa dello Stato.

Ora dobbiamo intenderci bene sulla parola rivoluzione e sulla parola Stato.

FARINACCI. Stato fascista.

RIBOLDI. Noi riconosciamo i diritti della rivoluzione. Se l'illegalismo è una necessità, alla quale nessuno può sottrarsi nel momento del trapasso, questo trapasso per voi dura da due anni, il che non è avvenuto nè presso Giacobini, nè presso i boscevichi.

Si potrà continuare due o tre mesi, la necessità del trapasso rende possibile la illegalità perchè lo stato nuovo non può improvvisare organi nuovi e codificare leggi nuove. E allora si capisce questo illegalismo di Stato. Ma qui è un sistema di illegalismo che dura da anni. E non si accenna nemmeno in queste proposte che voi portate ed elencate nella

vostra relazione a modificare questo Stato. Non si vede che cosa voi volete sostituire a questo Stato liberale democratico che voi combattete a parole. Ma poi si tratta di difesa della rivoluzione? Prima di tutto ci sarebbe da intendersi se siamo proprio in tema di rivoluzione, o in tema di difesa dello Stato.

FARINACCI. L'uno e l'altro.

RIBOLDI. Nè nell'uno e nell'altro. Che cosa sia la rivoluzione io ve lo dico con parole non mie, ma di uomini che la rivoluzione, mi pare, se anche la storia non inganna, l'abbiano fatto sul serio. Danton definiva la rivoluzione così: È la distruzione del passato, dell'assolutismo, delle ultime vestigia del feudalesimo: è l'uguaglianza dei diritti e la sovranità popolare.

FARINACCI. Quella era la sua rivoluzione!

RIBOLDI. Come siete intelligenti! non parlo della vostra!

Difatti vedremo che i Giacobini fatto parecchie insurrezioni con una vera rivoluzione attraverso alla quale hanno cambiato il mondo e hanno fatto la grande storia. (*Interruzioni*).

Mazzini in una forma poetica, ma molto precisa diceva: La rivoluzione è un nuovo cielo ed una nuova terra!

Lenin, il quale ha fatto la rivoluzione sul serio dice: La rivoluzione consiste nella sostituzione di una classe ad un'altra nel Governo; e questa classe deve creare nuovi ordini politici e sociali.

Ora quando le rivoluzioni sono concepite così, noi, non per la nostra pochezza mentale ma per gli insegnamenti della storia, dobbiamo affermare e sottoscrivere in pieno il principio che la rivoluzione ha il diritto di difendere il proprio patrimonio e di difendere i propri istituti e la propria esistenza.

*Una voce al centro.* Siamo d'accordo.

RIBOLDI. Ma, o signori, io dicevo prima, esaminiamo che cosa hanno fatto i giacobini e i bolscevichi e che cosa avete fatto voi.

I giacobini, nel 1793, quando colla Convenzione crearono un nuovo cielo e un nuova terra, si sono trovati nella necessità di provvedere alla difesa della loro rivoluzione ed hanno creato il Comitato di salute pubblica, i tribunali rivoluzionari, le leggi eccezionali. In quei giorni memorabili la Convenzione, a differenza del vostro Parlamento italiano fascista, trasformava tutta la vita politica amministrativa e civile della Francia.

Signori, tutte le grandi trasformazioni francesi risalgono a quel periodo; ad esso risale tutto il diritto che doveva costituire la nuova vita civile della Francia.

*Una voce.* Napoleone!

RIBOLDI. Il Codice napoleonico è un gran monumento superiore a tutte le conquiste e trae la sua origine dalle riforme della Convenzione. Ora quando in un paese c'è una rivoluzione con questa contro-partita allora sì, ma solo allora si ha il diritto, anzi il dovere, di sacrificare tutte le libertà per la difesa di questo patrimonio.

E non solo signori, ma voi me lo insegnate perchè lo ricordate meglio di me che i giacobini nel 1793 avevano non il complotto fantastico da difendere, ma la Vandea in armi, i federalisti che minacciavano il centro e tutta l'Europa coalizzata contro di loro. Quindi avevano il dovere di difendere le conquiste della rivoluzione e di difendere la Patria rivoluzionaria, anche comprimendo le libertà ed il diritto di riunione. Hanno fatto bene, hanno fatto il loro dovere.

I bolscevichi nel 1917 e 1918 e nel 1919 e nel 1920, si sono trovati nella medesima situazione. L'illegalismo di fatto non c'era come non c'era nemmeno in Francia, come non c'era nemmeno a Parigi, o almeno era episodico: ma l'episodio non costituisce un sistema. In una trasformazione rivoluzionaria come quella della Francia, gli episodi non hanno importanza. Altrettanto per la Russia e per i suoi episodi.

Chi vuol giudicare la rivoluzione francese deve guardare alla Convenzione. Non è dalla strage della Conciergerie o dagli annegamenti di Nantes che si giudica la rivoluzione francese. Si commetterebbe l'errore di Vittorio Alfieri; ma poi la storia gli ha dato torto ed ha assolto i giacobini.

I bolscevichi hanno creato la Ceka, ma non era quella d'Italia che non si sa che cosa fosse. Era una organizzazione di Stato, con leggi dello Stato, e tutti i cittadini sapevano che c'era questa organizzazione con una funzione speciale, con procedimenti speciali.

FARINACCI. Impareremo! (*Commenti*).

RIBOLDI. Dicevo dunque, onorevoli colleghi, che i bolscevichi hanno affrontato in pieno queste responsabilità, perchè anche i bolscevichi avevano un patrimonio da difendere... (*Interruzioni*).

Quale patrimonio? Ho sentito un collega ieri, mi pare durante lo svolgimento di una interrogazione, concernente quistioni di grano, dire: il Governo bolscevico toglie dalla bocca agli attuali contadini il grano per



poterlo esportare, ecc., ecc. Signori! Quando mi domandate per quale ragione il Governo sovietista per sette od otto anni ha resistito prima alla coalizione di tutto il mondo, e poi alla coalizione interna, la ragione è ben semplice; il bolscevismo ha creato cittadini 130 milioni di contadini che prima erano niente, e costoro, questi 130 milioni di contadini, difendono il comunismo anche se non sono comunisti, difendono la loro rivoluzione, ed hanno vinto!

*Voce.* Hanno fatto la loro rivoluzione, non quella di Lenin! (*Commenti*).

BARBARO. Non esiste comunismo in Russia!

RIBOLDI. Ebbene, quando avvengono questi fatti storici, e cioè che un immenso territorio come la Russia, che apparteneva prima per un terzo come proprietà alla famiglia imperiale e per altri due terzi ad un milione o poco più di Boiardi, che poi una rivoluzione di questo genere porta sulla piattaforma della storia 130 milioni di individui che conquistano la propria autonomia economica, che è la chiave delle indipendenza politica, in tal caso, o signori, tutte le leggi restrittive diventano una benedizione ed un dovere per quelli che fanno la rivoluzione.

Ma poi, o signori... (*Interruzioni*).

TERUZZI. Finisce per rimproverarci la nostra generosità!

PRESIDENTE. Onorevole Teruzzi!

RIBOLDI. Ma vi è un'altra situazione di fatto: nel 1918 e 1919, voi lo sapete, a Mosca i menscevichi ed i social-rivoluzionari, tentarono varie insurrezioni armate contro i Sovieti.

Vittima di questa insurrezione fu lo stesso capo della rivoluzione il quale, forse ha avuto racciata la sua esistenza in seguito a questo attentato.

I menscevichi volevano: l'intervento in Ukraina contro i tedeschi! In un paese che aveva poche bande rosse armate per la difesa, come poteva intervenire contro gli eserciti tedeschi? La politica lungimirante del capo dello Stato si è opposta a questo intervento, e l'insurrezione tentò di estendersi in tutta la Russia!

Necessità, quindi, di difesa. Furono i vandeani e i federalisti che minacciarono la capitale della rivoluzione!

E voi sapete che contro la rivoluzione bolscevica la diplomazia mondiale ha scatenato i Denikin, Wrangel, Kolciak, Judenic, pagati da tutti gli Stati occidentali per schiacciare questo paese.

E allora c'è lo stato di necessità, c'è il dovere di difendere la rivoluzione!

Voi vi trovate nelle stesse condizioni? Permettetemi che io lo esamini in modo spassionato, se mi è possibile.

Dico se mi è possibile perchè noi tutti uomini politici siamo troppo passionati ed appassionati alle nostre cose e ai nostri avversari.

Voi dunque quale patrimonio avete conquistato? Quale patrimonio avete di conquistato nel campo politico amministrativo e civile?

Dopo la marcia su Roma, se non erro, la monarchia è in piedi! Che conquiste politiche difendete?

*Voce.* Se non altro evitiamo il pericolo vostro!

RIBOLDI. Il grande servitore della monarchia fu l'onorevole Giolitti, anche quando aiutava voi... se è vero quello che ha detto l'onorevole Barbiellini in questa sala!

E, permettetemi, le vostre proposte di riforma della Costituzione, sono come l'araba fenice. Siete in uno stato di gravidanza da due anni (*ilarità*); l'onorevole Michele Bianchi non partorisce più niente! (*ilarità*).

Ordinamento amministrativo! Vediamo le grandi proposte di stile fascista. Sono all'ordine del giorno, vero? Si tratta di tornare indietro... (*Interruzioni*).

FARINACCI E TERUZZI. C'è la Milizia!

RIBOLDI. Niente di fascista in tutto questo. Io ho sentito, quando era al Governo l'onorevole Acerbo, parlare di riforma dell'amministrazione. Si parlava dell'adozione dei podestà (*Interruzioni*) forse erano chiacchiere di corridoio. (*Rumori*).

*Una voce.* Bisogna farlo, il podestà!

RIBOLDI. A ogni modo, se vi era anche quella riforma, onorevoli colleghi, vi faceva poco onore, perchè è tutta roba passatista, superata dalla scuola liberale democratica.

Vediamo nel campo del diritto civile. Leggiamo bene tutta la relazione, non soltanto in quella parte che ha interessato me, tutto quello che vi si dice sulle leggi civili, sul Codice di commercio, sul Codice di procedura civile. Ma dove è questo patrimonio di rivoluzione, di nuova società, di nuove conquiste civili e politiche, dove è? Ma qui voi confessate di navigare in pieno passatismo liberale democratico, non fate che tradurre in atto quello che la scuola liberale democratica ha raccolto attraverso mezzo secolo, e circa il quale voi non avete nulla da sostituire! E allora zero! (*Interruzioni — Commenti — Rumori*).

ROSSONI. Voi parlate di rivoluzione sociale, noi parliamo di rivoluzione nazionale: è quello che non volete capire!

RIBOLDI. Tutte parole! (*Interruzione del deputato Farinacci*).

Inoltre quando si dice difesa di una rivoluzione, bisogna dire contro quali pericoli la si difende.

Vediamo un po'. C'è qualche discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, che accenna al pericolo comunista. Noi parliamo anche di questo per vedere se mai si giustifichi l'illegalismo di Stato. Pericolo comunista! Carlo Marx, fin dal 1848 diceva: c'è uno spettro in Europa; il comunismo. Diceva Lenin qualche anno fa! Lo spettro si è fatto carne ed ossa, quando si è fondata l'internazionale comunista, e quando a fianco di questa grande organizzazione, che non è di carta come l'altra, ma di forza, c'è anche uno Stato rivoluzionario. (*Interruzioni*).

Ma se effettivamente sussiste, dal punto di vista internazionale, principalmente per l'Europa centro occidentale, il pericolo comunista, se questo spettro, che è carne ed ossa, fa muovere i capi della diplomazia per combinare le azioni diplomatiche, se si creano intese di Stati come nei Balcani, per schiacciare il pericolo comunista più immediato, noi che abbiamo un senso di responsabilità e di realtà, sappiamo, come sapete voi, quello che i nostri capi hanno detto apertamente, senza reticenze, davanti i magistrati dei loro paesi. Leggete l'interrogatorio di Amedeo Bordiga davanti il tribunale di Roma, ed avrete davanti tale documento di altezza politica e di senso di responsabilità, che vi deve far restare molto piccoli dinanzi a questo preteso pericolo immediato per il vostro paese. Un partito giovane, che deve essere per forza di cose sulla difensiva, non è un partito che possa assaltare direttamente le forze dello Stato. Un partito che si trova in istato di proselitismo potrà sì costituire un pericolo, ma non diretto, imminente: esso è come tanti altri movimenti, di propaganda, come il cristianesimo. (*Interruzioni*).

Ma, onorevoli colleghi, noi non siamo dei putcisti; siamo un partito di masse, siamo per l'azione rivoluzionaria di masse, ma siamo come sapete, disarmati! Voi mandate delle circolari ai prefetti perchè provvedano al disarmo; ma se siete armati voi soli in tutta l'Italia!

Pericolo non ce n'è da parte dell'Aventino, non ce n'è nemmeno da parte dei combattenti. Voi non potete disconoscere che in guerra essi abbiano dato prove di coraggio.

Eppure i combattenti hanno creduto bene di ritirarsi in buon ordine perchè sono essenzialmente legalitari. Dov'è allora il pericolo? Vi è forse necessità di difesa dello Stato?

Non potete per nulla dire che siete in istato di necessità per difendere lo Stato, che ha in mano tutte le sue forze legali, e le vostre illegali, mentre tutti gli altri partiti sono disarmati, o al più sono in istato di propaganda, ma purtroppo ancora non sono in condizione di insorgere per assaltare? (*Interruzioni, commenti*).

Ed ora, rispondendo ad una interruzione dell'onorevole Farinacci dirò che se voi intendete la marcia su Roma per una rivoluzione noi ci permettiamo di discutere anche su questo e di dire la nostra opinione. Voi fate una gran confusione tra insurrezione e rivoluzione, tra moto insurrezionale e rivoluzione; i due concetti stanno fra loro come il concetto di fatto d'arme a quello della guerra; due cose sostanzialmente diverse.

Vi posso ammettere che la marcia su Roma sia...

FARINACCI. Il prologo!

RIBOLDI. ...sia un moto insurrezionale fermato a mezza strada da un decreto Reale; il quale ha cercato di incapsularvi, e vi ha già incapsulato, nella costituzione dello Stato monarchico parlamentare. Avete cominciato la vostra marcia con l'agnosticismo repubblicano monarchico, avete sempre combattuto il parlamentarismo e siete diventati tanto parlamentaristi da obbligare i vostri deputati a venire alla Camera col *frak*.

Onorevoli colleghi, voi non vi accorgete che avete solamente tutta la coreografia di un moto insurrezionale, che la sostanza manca.

Io sono anche maligno; mi smentirete: ma permettetemi che ve lo dica. (*Commenti*).

Io ho la presunzione che quel decreto Reale c'era anche prima che cominciasse la marcia su Roma. (*Ilarità — Commenti*).

Ebbene, onorevoli colleghi, constatate il vostro fallimento rivoluzionario, constatatelo, prendetene atto. C'è qui un documento che potremmo agitare davanti a tutta l'Europa che guarda alla rivoluzione fascista, un documento, che confessa come in materia di diritto penale, di pubblica sicurezza non vi sono che semplici ritocchi, che semplici emendamenti. Guai a chi tocca questo ordine liberalissimo e democratico che hanno fatto gli uomini che combattete. L'ordine liberale-democratico è qui, in carne ed ossa, lo vedete, il Parlamento, la vedete la monarchia, le

vedete queste leggi. Con che cosa le sostituite? Nulla; il nullismo. Questo è il punto a cui siete arrivati voi altri. Un esempio. Voi confondete ancora la difesa della insurrezione con la difesa degli uomini che hanno fatto questo movimento. I rivoluzionari, onorevole Farinacci, non hanno mai fatto questo.

È qui anche la prova del vostro fallimento. Ricordate la rivoluzione giacobina; fu una pellicola cinematografica di scomparsa di uomini. I capi uno dopo l'altro sono stati sacrificati quasi tutti. La rivoluzione russa poche settimane fa ha dato questo grande e nobile esempio. È stato sacrificato, messo da parte uno degli uomini più grandi della storia della rivoluzione bolscevica, Leone Trotski, che si è messo a lavorare per il partito come un gregario. E così per difendere un patrimonio di conquista, la rivoluzione si è staccata dall'uomo che aveva un grande ascendente sulle masse, e continua imperterrita per la sua strada. (*Interruzioni*). Voi con tutti i vostri illegalismi provvedete semplicemente alla difesa di pochi uomini. Lasciate che vi dia un esempio.

Guardate quello che succede per la stampa, onorevole guardasigilli. Da otto o nove mesi la stampa italiana si trova in uno stato permanente di denegata giustizia.

Ci sono due progetti già presentati per la conversione in legge, il decreto famoso del luglio del 1924, ed un disegno di legge che in gran parte annulla quel decreto. L'onorevole ministro degli interni ha detto che non c'è...

FARINACCI. L'applicazione dell'articolo 3, ecco la rivoluzione.

GENNARI. Tre grandi definizioni della rivoluzione ha la storia, quelle di Danton, Lenin, Farinacci: La rivoluzione è l'articolo 3 della legge comunale e provinciale!

RIBOLDI. Anche quella di Tecoppa è una rivoluzione, allora!

C'è uno stato di denegata giustizia permanente. Non voglio dire se sia logico o no presentare questi disegni di legge che sono l'uno contro l'altro. Formalmente avrà ragione l'onorevole Federzoni. Siamo abituati ai paradossi, compreso quello dell'articolo 3 interpretato nel modo come oggi è avvenuto in Italia. Ma la questione della stampa in Italia è questione di grande attualità che bisogna risolvere.

Voi trovate tempo di portare all'ordine del giorno anche la monta taurina, ma non la legge sulla stampa abbandonata in soffitta, e continuate nel paese a permettere che una intera stampa che rappresenta cer-

tamente la grande maggioranza... (*Interruzioni*).

E il *Corriere Italiano* chi lo pagava? (*Vive interruzioni — Rumori*).

Voci. Ci parli della stampa in Russia.

RIBOLDI. Un altro fatto di denegata giustizia permanente è questo: il Governo ha dato delle norme generiche ed ha lasciato ai prefetti l'ampia facoltà di fare e disfare a loro capriccio. Ha fatto a scarica barile! Questa è la politica forte!

Come possono provvedere i giornali a difendere i propri interessi, perchè sono feriti anche nei loro interessi patrimoniali? (*Commenti — Interruzioni*).

FARINACCI. Specialmente patrimoniali!

Voci. E i diritti della rivoluzione?

RIBOLDI. È la rivoluzione di Tecoppa! (*Rumori — Interruzioni*).

Raccoglio la interruzione di un collega per precisare il mio ed il nostro pensiero. Ho detto prima che quando una rivoluzione ha di fronte al paese e di fronte alla storia una contropartita come hanno avuto i giacobini ed i bolscevichi, allora è un dovere di togliere la libertà ai cittadini per la difesa di questa conquista! (*Vive interruzioni — Commenti animati*).

Ma quando si è di fronte al nullismo... (*Vivi rumori — Vivaci interruzioni*).

Dico che vi è uno stato di denegata giustizia. Il prefetto sequestra i giornali. Ma quali rimedi hanno i giornali? Hanno tre rimedi, uno amministrativo, col ricorso al Ministero. Ormai gli interessi dei cittadini sono alla mercè del ministro dell'interno il quale prende i provvedimenti; ordina ai suoi prefetti di fare in un determinato modo e poi stabilisce che si ricorra a chi ha ordinato per potere salvare il proprio diritto.

Oppure cosa può fare di altro la stampa in queste condizioni? Ricorrere al procuratore del Re e denunciare l'abuso di potere? Ma il procuratore del Re arresta l'istruttoria perchè occorre l'autorizzazione a procedere del Ministero dell'interno.

Spiegare un'azione per danni contro il prefetto? Ma il prefetto è protetto dalla guarentigia amministrativa della legge comunale e provinciale, e così anche in questo manca ogni tutela giuridica dei diritti della stampa; compresi quelli patrimoniali.

Voi direte che anche qui il Governo si trova in istato di difesa. Permettetemi che faccia un cenno su questo punto. Cercherò di essere molto conciso. Ma di grazia, mi

sapete dire per quali ragioni avete messo lo Stato italiano in queste condizioni? Qual'è ragione per cui dite che il popolo italiano deve avere questa privazione della libertà?

FARINACCI. Lo abbiamo salvato dal vostro disordine.

RIBOLDI. Il decreto sulla stampa è uscito nel luglio 1924 quando voi eravate al Governo da due anni, quel decreto ha una sola contropartita, l'atteggiamento che la stampa ha tenuto in riguardo del Ministero per il noto affare Matteotti. Questa è la ragione. (*Interruzioni*).

Signori, voi accusate la stampa in primo luogo per avere attaccato il Ministero. Ma aveva o non aveva questo diritto di attaccare il Ministero?

VICINI. Onestamente!

RIBOLDI. Il Ministero era o non era composto di uomini che non sono lo Stato, che non sono la rivoluzione? Ma, a proposito dell'affare Matteotti, bisogna ricordare che la Camera è stata chiusa, se non erro, alla fine di giugno. Abbiamo avuto una crisi ministeriale. L'onorevole Mussolini si è dimesso da ministro dell'interno, nessuno sa per quali motivi. Abbiamo avuto le dimissioni dell'onorevole Finzi da sottosegretario all'interno, e l'onorevole Finzi passeggia ancora, come un piccolo Amleto, per le strade d'Italia. Abbiamo avuto la dimissione del capo della pubblica sicurezza e la sostituzione di tutti i sottosegretari di Stato. Ma, signori, è lecito o no alla stampa, non secondo la tradizione liberale democratica, ma secondo le affermazioni vostre, criticare questi fatti? Io ricordo che l'onorevole presidente del Consiglio fece un giorno un discorso nei riguardi del parlamentarismo che, per una certa parte, possiamo sottoscrivere un pieno. Egli diceva giustamente che tra le funzioni del Parlamento ve ne sono talune invecchiate, che non rispondono più a nessuna necessità, che non hanno nessuna ragione d'essere; per esempio il diritto di critica al Governo — che si esercita attraverso le interpellanze e le interrogazioni, le quali formano un patrimonio del parlamentarismo classico, quando la stampa non era diffusa — ormai è completamente sostituito dalla funzione della stampa.

Questo ha scritto e ha detto l'onorevole Mussolini. Ma quando questa stampa si permette di usare quest'arma di critica contro l'onorevole Mussolini, che si dimette da ministro dell'interno, allora interviene un decreto e si impedisce questa critica.

TERUZZI. Ma che critica! Siete andati al Verano a disseppellire i cadaveri!

RIBOLDI. Quando è cominciata la famosa campagna scandalistica, di cui vi dolete anche oggi? È cominciata verso il settembre o l'ottobre del 1924. Il decreto sulla stampa c'era già da tre mesi, ed era applicato. (*Interruzioni*).

Voce. Lei difende la stampa liberale!

RIBOLDI. Siccome c'è anche la nostra nelle stesse condizioni, difendo il diritto di critica della stampa.

Il secondo momento di attacco alla stampa riguarda la famosa campagna scandalistica.

VICINI. All'estero.

RIBOLDI. La stampa è sequestrata in Italia. All'estero, in ogni modo, si pubblica tutto. L'estero sa tutto. (*Interruzioni*).

Parlando in linea generica io osservo che quello che è stato fatto costituisce uno stato permanente di denegata giustizia che è contro i vostri stessi interessi, perchè se il rimprovero che fate alla stampa italiana per la campagna scandalistica, servisse i vostri interessi, o signori, meno male, ma gli è che questi famosi segreti sono diventati il segreto di Pulcinella.

Girano in tutta Italia opuscoli stampati con quei famosi documenti. Io mi permetto di domandare: la campagna scandalistica l'ha fatta la stampa o l'hanno fatta i vostri uomini? E allora perchè rimproverate la stampa e non i vostri uomini, che si sono dimostrati inferiori alla vostra fiducia? La campagna scandalistica esce da casa vostra; non dalla stampa. Così si perpetuano delle notizie che forse sotto il vaglio, sotto il controllo della discussione, potrebbero essere diversamente valutate.

Tutti parlano di questi pretesi documenti. I memoriali che saltano fuori sono veri? Chi lo sa; ma intanto se ne parla e fioriscono le dicerie.

TERUZZI. Lasciate stare i memoriali! Avete scritto un romanzo a lungo metraggio. Altro che memoriali!

RIBOLDI. Ma, o signori, voi avete fatto nei privati conversari delle osservazioni che hanno tutta l'apparenza della serietà ma che, esaminate poi e discusse, si dimostrano poco fondate. Per esempio, voi fate questa osservazione, che a primo aspetto potrebbe persuadere: quando l'autorità giudiziaria è in funzione, che bisogno c'è che intervenga anche la stampa e il Parlamento? Quando l'autorità giudiziaria è in funzione si deve lasciare ad essa piena libertà di svolgere il suo compito.

Ma, onorevoli colleghi, la predica è molto bella, ma da quale pulpito viene?

Vi ricordate i fatti del Palazzo d'Accursio? I giornali vostri allora che cosa hanno fatto? Hanno istituito tanti processi fuori, nella stampa, e dei cittadini, per i quali non c'era nemmeno l'ombra di prova, hanno subito un anno e più di carcere. (*Interruzioni del deputato Teruzzi*).

E non solo, ma lo stesso Parlamento si è occupato dei fatti di Bologna. Il Parlamento italiano ha nominato una Commissione di inchiesta, la quale ha mandato dei deputati a Bologna per l'espletamento dell'inchiesta, durata tre o quattro mesi, e poi pubblicata. Eppure nessuno si è scandalizzato perchè a fianco dell'autorità giudiziaria si svolgeva il controllo della stampa e del Parlamento.

TERUZZI. Ma voi avete scritto delle cose vergognose! Vergognatevi!

GENNARI. Rossi e Filippelli sono vostri. Ciascuno di voi, appena si crede minacciato, scrive un memoriale. (*Interruzioni — Rumori*).

RIBOLDI. Gli scandali non vengono da noi. Del resto se si guarda l'attività giornalistica precedente all'ottobre 22, si vede che la stampa ha conservato piena libertà in ogni caso. E perfino quando si trattava della Banca Romana, non c'è stato niente che sia venuto a soffocare la voce della stampa; la stampa ha fatto la sua strada come sempre. Così del resto è stato sempre anche all'estero. Basta ricordare tutta la campagna di stampa in Francia in occasione del processo Dreyfus!

Di fronte alle limitazioni volute da voi alla libertà di stampa è dunque giusto che io domandi quale sia la vostra contropartita. Quando l'onorevole Rossoni viene a dirmi che io sono un vile social-democratico che difendo gli interessi della democrazia, egli dimentica che io alla vostra rivoluzione domando la contropartita; e dico che se voi volete sostenere la necessità di misure eccezionali di coercizione e di polizia, se volete effettivamente riformare, e non continuare in questa parodia di presunte riforme; se i fascisti realmente vogliono porre una meta precisa a questo « marciam marciam » che dura da due anni; se voi insomma siete capaci di arrivare effettivamente ad un nuovo ordine di cose, allora noi possiamo essere d'accordo con voi nel riconoscere lo scopo della vostra politica. Ma finchè questo non si vede, noi abbiamo diritto di seguire a domandarvi qual'è la vostra contropartita.

Voi insomma vi trovate in questa tragica situazione: un partito che ha nelle mani uno Stato che resta quasi immutato, anzi immu-

tato in tutta la sua struttura giuridica, dal vertice dello Stato fino alla procedura penale e alla legge di pubblica sicurezza. Ma questo, o signori, è lo Stato democratico che voi combattete attraverso il liberalismo senza sapere che cosa sostituirvi e che cosa mettere in sua vece. (*Interruzioni — Commenti*).

*Voci.* E la milizia?

DAMEN. La Milizia è un organo conservatore, non rivoluzionario.

TERUZZI. Però vi dà sui nervi!

RIBOLDI. Ho finito, onorevoli colleghi, e per la mia conclusione, vi prego di darmi soltanto due minuti di respiro. Poche settimane fa leggevo un volumetto... in cui ho vista fotografata la situazione attuale d'oggi: complottismo, processi inventati, agenti provocatori, non certo l'onorevole Maffi, (*Interruzioni — Si ride*) perquisizioni personali, stato di illegalismo permanente. Ma, o signori, quel volumetto parlava non del tempo di Napoleone il Grande ma del periodo di Napoleone il piccolo. Era il bonapartismo di terza maniera!

Onorevoli colleghi: voi parlate sempre di instaurare il romanesimo, e avete rimesso a nuovo tutta una coreografia, in qualche parte romanica. Io ora vi rivolgo una domanda a chiusa della mia tediosa esposizione, e a questa domanda, se non risponderete voi, risponderà il guardasigilli nel suo atteso discorso di stile fascista, e la domanda è questa: signori, quando voi parlate di romanesimo, vi riferite al tempo di Augusto, o ai tempi di Caracalla? A voi la risposta. (*Applausi e congratulazioni all'estrema sinistra — Rumori*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Rotigliano, D'Alessio e Sanna a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ROTIGLIANO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 828, riguardante le promozioni e gli scrutini nei ruoli dei Gruppi B e C ed i passaggi di categoria del personale postale e telegrafico; (322)

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica; (323)

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1334, che ripristina l'indennità di servizio notturno al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica; (324)

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 770, che proroga al 1º gennaio 1925 l'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici. (325)

D'ALESSIO FRANCESCO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1925-26. (291)

SANNA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio (328)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Si riprende la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1925-26.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul bilancio della giustizia. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto. (Segni di attenzione)*. Onorevoli colleghi! Questa discussione del bilancio della giustizia ne segue due altre che hanno avuto luogo: l'una nello scorso dicembre, in questa stessa Assemblea, e l'altra nel mese di gennaio nell'altra Camera. Il mio discorso segue altri due discorsi: uno del mio predecessore Oviglio, pronunciato da questo banco e l'altro da me tenuto nell'aula del Senato. Potrei quindi anche limitarmi a brevi dichiarazioni, perchè gli argomenti sono stati e nella discussione parlamentare e nei discorsi dei ministri, largamente trattati.

Ma non posso dispensarmi da qualche considerazione suggeritami da quello che dai colleghi è stato detto in quest'Aula, e dalla necessità, in cui mi trovo, di rendere conto al Parlamento e alla opinione pubblica dello stato di alcuni lavori legislativi e della risoluzione di alcune questioni che sono di competenza del mio Ministero.

La stampa ha diffusa la notizia che io avrei pronunciato un discorso di carattere squisitamente politico, e, si è aggiunto, in senso decisamente fascista. Che io parli in senso fascista è naturale, perchè il Governo è fascista e il guardasigilli è fascista, e non della ultima ora.

Quanto alla tonalità politica del mio discorso è anche inevitabile che il ministro della giustizia, il quale divide tutte le responsabilità del Governo partecipando alla sua azione collettiva, che è squisitamente politica, abbia nel suo discorso ad assumere un tono politico. E tanto più questo è indispensabile quando si tratta del guardasigilli di un Ministero, il quale trae il suo carattere più che dalla forma materiale dei suoi provvedimenti, dallo spirito che tutti quanti li anima. Del quale spirito, io debbo dire, sono non soltanto un sostenitore, ma, aggiungo, un intransigente sostenitore. (*Applausi*). Inoltre il guardasigilli, per la funzione, che gli spetta, di alto consulente legale del Governo, ha, di necessità, parte decisiva in tutta l'azione politica del Gabinetto.

Se io pertanto affermassi di volermi limitare, nell'esposizione dei miei intendimenti, ad una trattazione puramente tecnica, affermerei cosa praticamente impossibile: la politica pervade tutta quanto l'azione di un uomo di governo sempre, ma particolarmente in questo caso. Ciò non toglie che nell'argomento che io principalmente tratterò oggi, cioè l'argomento delle riforme legislative, la parte tecnica abbia una importanza fondamentale.

Ho detto che intendo parlare delle riforme, e con questa espressione io alludo soprattutto alle riforme di carattere tecnico-giuridico, di cui è affidata a me la elaborazione. Ma non posso tacere del tutto delle altre riforme di carattere più organico e più generale, di cui da molte parti, e anche testè ora dall'onorevole Riboldi, si chiede al Governo fascista la emanazione.

In realtà, se dovessimo ascoltare le voci dei nostri oppositori, dovremmo fare le cose più contraddittorie; perchè, e non da persone diverse, ma dagli stessi avversari un po' ci si ammonisce di non toccare neanche di una virgola l'arca santa della Costituzione, e un po' ci si rimprovera di non far nulla per attuare, finalmente, anche nel campo costituzionale i principi della nostra rivoluzione fascista. (*Bravo!*)

Quale è la verità in questo problema della riforma costituzionale, su cui è bene che si dica una parola franca?

La verità è questa: che le grandi riforme non sempre sono avvenute mediante la pubblicazione di nuove leggi, ma spesso le trasformazioni più radicali della vita di un popolo si sono realizzate mediante il mutamento dello spirito, delle consuetudini, delle tradizioni.

I romani, che di questa materia si intendevano, fecero la più grande rivoluzione della loro storia, cioè la trasformazione della Repubblica in Impero, senza mutare neanche una legge. (*Approvazioni*) e gli stessi liberali e democratici hanno fatto un'altra trasformazione profonda del regime politico, mutando il carattere della Monarchia italiana, che era, secondo lo Statuto, costituzionale, in una Monarchia parlamentare: e questa trasformazione essi hanno compiuto senza mutare una parola della Carta albertina.

Eguale, oggi la riforma costituzionale si viene ogni giorno silenziosamente realizzando per la forza stessa delle cose. Il solo fatto della esistenza di questo Governo fascista implica giorno per giorno un mutamento costituzionale. Tra dieci anni, perdurando, come non vi ha dubbio, il regime fascista (*Approvazioni — Commenti*), la riforma della Costituzione sarà automaticamente un fatto compiuto. Che specie di regime politico uscirà da questa profonda trasformazione? Quali saranno le precise norme giuridiche che regoleranno il nuovo Stato fascista? Non è facile dirlo fin d'ora. Si tratta di domande, a cui lo svolgersi degli avvenimenti soltanto può dare adeguata risposta. Le più gravi, profonde e durature trasformazioni politiche e sociali non sono quelle che si eseguono secondo un programma prestabilito, (e il fallimento del socialismo ne è una prova eloquente) ma quelle che si realizzano per naturale virtù degli eventi, per la modificazione dello spirito, più che della forma delle istituzioni. In questi grandiosi fenomeni noi conosciamo il punto di partenza. Sarebbe follia il voler stabilire *a priori*, con precisione di particolari, il punto di arrivo. Seguire il carattere e la direzione del movimento, è tutto quello che si può e si deve fare.

Ecco perchè il problema della riforma costituzionale per noi è un problema soprattutto di mutamento di spirito, e questo mutamento, onorevoli colleghi, è vano dissimularselo, è avvenuto ed è profondissimo, perchè non c'è nulla di comune fra l'Italia di oggi e l'Italia di tre anni fa. (*Applausi*).

L'onorevole Riboldi ci chiede una rivoluzione perfettamente *stylée*, secondo il tipo

classico, vale a dire coi tribunali straordinari, i plotoni di esecuzione, la ghigliottina e altri ammiccioli del genere. Abbia pazienza l'onorevole Riboldi (*ilarità*), perchè la nostra rivoluzione non è del tipo, al quale appartenono quelle tradizionali, che egli ama.

*Una voce.* Ma che non fa!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* La nostra, più che una rivoluzione sociale, è un rivolgimento politico e soprattutto è un rivolgimento spirituale e nazionale. (*Approvazioni*).

Del resto, non è detto che un mutamento nella struttura dello Stato e nella organizzazione della società italiana non possa avvenire anche per via di concrete e formali modificazioni legislative. Io sono, per esempio, convinto che sia finalmente necessario di porre mano a una riforma legislativa, per cui i sindacati, i quali hanno vissuto fino a oggi in uno stato di anarchia e di concorrenza reciproca, con danno gravissimo della produzione e dell'ordine nazionale, trovino finalmente una disciplina unitaria sotto il controllo dello Stato. (*Approvazioni*). Ed è altresì necessario che la disordinata autodifesa di classe, che da 50 anni affligge non la sola Italia, ma tutto il mondo, ceda finalmente il posto alla giustizia di Stato. Il che non è liberale e forse non è neppure democratico: certo, non è ortodosso, ma è profondamente rivoluzionario, è fascista. (*Approvazioni*).

Eguale vi sono altri problemi che si devono risolvere mediante precise e concrete riforme legislative. Noi abbiamo presentato disegni di legge di portata apparentemente modesta, ma gravissimi per le loro conseguenze e, secondo la tradizione italiana, anche oserei dire profondamente rivoluzionari; cito il disegno di legge sulle associazioni segrete. (*Approvazioni*).

Quel disegno di legge è un atto di coraggio del Governo fascista perchè esso finalmente restaura l'indipendenza e la libertà dello Stato di fronte all'azione di forze che, saranno o non saranno importanti, conteranno poco o molto, ma che, per essere occulte, rappresentano una permanente minaccia all'ordine pubblico, all'autorità dello Stato, alla serenità dei cittadini. (*Vive approvazioni — Applausi*). Il disegno di legge, presentato in questa materia dal Governo, è un primo passo su tale strada. Il Governo si augura che esso sarà sufficiente; e perciò prega la Camera di sollecitamente approvare le proposte, modeste e rispettose di tutte le libertà, che le sono state presentate. (*Approvazioni*).

Così occorrerà disciplinare la stampa periodica, non per sopprimerne la libertà, che le è necessaria per l'adempimento della sua alta missione, ma per disciplinarla, non essendo concepibile, in uno Stato degno di questo nome, una libertà senza limiti. La libertà senza limiti non è libertà, perchè la libertà è un diritto, e il diritto è essenzialmente limite. (*Applausi*).

Ora, nella legislazione italiana, con l'istituto del gerente, il quale si era andato nella pratica sempre più deformando, in modo che le scarse responsabilità dell'editore e dello scrittore si riversavano su una testa di legno, la stampa periodica era divenuta praticamente irresponsabile, mentre acquistava sempre più un immenso potere; era una attività formidabile completamente fuori della legge.

Le opposizioni al proposito del Governo di far cessare questo stato anormale di cose si comprendono; non è mai storicamente accaduto che si sia rinunciato senza lotta a posizioni di privilegio. Ma lo Stato è abituato a queste lotte: esso conquistò, mediante secoli di contrasti durissimi, la sua libertà, e rivendicò la sua sovranità contro le usurpazioni del feudalismo, della Chiesa e degli altri enti minori, che erano sorti od erano cresciuti di forza durante la disgregazione medioevale. Sosterrà anche questa lotta, e vincerà anche questa battaglia contro il nuovo tentativo di usurpazione.

Oggi pertanto la lotta continua. Lo Stato, intendo lo Stato fascista, riesce finalmente a dominare quelle forze disgregatrici che avevano sopraffatto lo Stato liberale democratico, contiene i partiti che ne erano diventati i padroni, i sindacati che comandavano nei momenti più essenziali della sua vita, e quella parte della stampa che, valendosi di un regime di sfrenata licenza, esercitava pressioni gravissime, spesso indebite, talora intollerabili, non solo sul Governo, ma su tutti i poteri dello Stato. Il quale, ormai ne siamo sicuri, riuscirà a trionfare definitivamente di queste forze che avevano usurpato parte della sua sovranità e soffocata la sua libertà, che è la vera, quella di cui tutti i cittadini hanno veramente bisogno e a cui tutti hanno veramente diritto. (*Vivi applausi*).

In questa restaurazione della libertà e della sovranità dello Stato contro le forze che si erano annidate in seno alla società e che ogni giorno lo sopraffacevano, sta la virtù, la forza, il valore storico della rivoluzione fascista (*Approvazioni*), la quale

ha una importanza storica non minore della rivoluzione francese, sebbene si sia finoggi compiuta senza sangue e senza scosse. La rivoluzione fascista ha rivendicato allo Stato la sua libertà e la sua sovranità contro il processo di disgregazione che si era iniziato or sono cinquanta anni ed era stato condotto nell'ultimo decennio sino alle estreme conseguenze.

Quello che la vecchia monarchia fece contro il feudalesimo, e la rivoluzione francese fece contro i privilegi delle caste, la rivoluzione fascista fa contro le forze che disgregano lo Stato e tendono ad annullarne la sovranità. (*Approvazioni*).

Quando per ciò sento domandare a noi quali leggi abbiamo mutate, quali riforme abbiamo portato alla costituzione dello Stato, io posso rispondere che è in marcia uno delle più grandi trasformazioni che la storia ricordi, che è in marcia finalmente dopo cinquanta anni di scempio, lo Stato nazionale! (*Approvazioni*).

Stato nazionale che non è una vana parola, non è una semplice formula, ma è lo Stato il quale si afferma come tale di fronte a tutti, che respinge ogni attentato alla sua libertà e alla sua sovranità, e che domina tutte le forze esistenti nel paese. (*Benissimo!*)

Questa è la riforma costituzionale, grande riforma, che non ha un valore particolare o classista, ma storico e nazionale.

Ma, accanto alla grande riforma istituzionale, stanno le riforme minori, di carattere tecnico, sia pure, ma sempre di inevitabile contenuto e portata politica. Viene qui in prima linea la riforma dei codici.

Come la Camera sa, il Parlamento con legge 30 dicembre 1923 ha concesso già al Governo la facoltà di pubblicare un nuovo codice civile, un nuovo codice di commercio, un nuovo codice di procedura civile ed un nuovo codice per la marina mercantile. Io sono in grado di dare alla Camera notizie confortanti sull'andamento degli studi legislativi per la elaborazione di questi codici. Già notizie molto precise sono state date dall'onorevole relatore nella sua dotta e veramente esauriente relazione. Io posso aggiungere qualche piccola notizia complementare e per il resto rinvio alla relazione.

Del codice civile sono pronti i progetti di buona parte del libro primo e precisamente quelle sull'assenza, sulla filiazione naturale, sul matrimonio, sull'adozione e sulla tutela. Gli studi sulla patria potestà, sulla cittadinanza e sugli atti dello stato civile sono molto avanzati. È pure pronto il progetto



della parte generale delle obbligazioni, che è il frutto di accordi intervenuti fra l'Italia e la Francia per la formazione di una legge uniforme. Questa legge sarà facilmente — lo prevediamo — accolta da altri popoli latini, e forse da tutti o quasi tutti i popoli mediterranei, e diventerà il diritto comune privato mediterraneo.

Non posso tacere, perchè ciò fa onore alla scienza e alla cultura giuridica italiana, che l'opera è prevalentemente italiana. Noi oggi raccogliamo il frutto di cinquanta anni di lavoro giuridico. Durante l'ultimo cinquantennio l'Italia ha conquistato uno dei primi posti nella scienza giuridica mondiale, elaborando il suo diritto privato e pubblico, in maniera che la formazione dei Codici riuscirà non solo relativamente agevole, ma costituirà un'opera originale e schiettamente italiana.

L'onorevole Fera mi ha interpellato su qualche punto speciale della riforma del diritto civile, particolarmente sulla questione della ricerca della paternità. Io lo preghevo di attendere i risultati del lavoro molto ponderoso e molto sapiente che fa la Commissione, presieduta da quell'insigne giurista e maestro di quasi tutti i giuristi italiani che è il senatore Scialoja. Io non posso ora anticipare a lui notizie sopra i lavori della Commissione, perchè i progetti sulla filiazione naturale, sull'assenza, sull'adozione e sul matrimonio, già pronti, non sono ancora stati approvati dalla Sotto-commissione e non mi sono stati trasmessi; ma credo probabile che il suo desiderio possa essere soddisfatto in sede di elaborazione del nuovo Codice.

Del Codice di procedura civile, la cui pubblicazione forse sarebbe più urgente di tutte, perchè con essa si avvierebbe in modo definitivo al suo integramento l'unificazione legislativa delle nuove con le antiche provincie, dirò che esso ha incontrato alcune difficoltà per le divergenze che esistono fra i pratici e i cultori della scienza processuale. Da un lato ci sono i fautori del processo orale, sul tipo del processo austriaco, dall'altro i fautori del processo scritto che ormai è diventato tradizionale fra noi.

Sembra fortunatamente che questo dissidio stia per comporsi mediante la formazione di un progetto, che conserverebbe al nostro processo il carattere di un processo scritto, ma con le dovute semplificazioni, in modo da soddisfare le esigenze pratiche della vita giudiziaria italiana, senza innovare troppo profondamente le nostre consuetu-

dini e aumentare, come avverrebbe necessariamente con l'introduzione del processo orale, il già pletorico lavoro giudiziario dei nostri tribunali.

Il progetto di Codice di commercio può dirsi ormai pronto; il nuovo testo, diviso in cinque libri, consta di ben 958 articoli, sebbene non abbracci il diritto marittimo, che dovrebbe trovare la sua sede nel nuovo Codice per la marina mercantile, i cui studi pure procedono alacramente, tanto che esistono già progetti concreti riguardanti la proprietà navale, la comproprietà, il contratto di arrolamento, quello di noleggio e le avarie.

Sono procedimenti lenti questi della formazione dei Codici, e d'altro canto io, che sarei orgoglioso di legare il mio nome a così grande riforma, non posso affrettarla oltre certi limiti. Per accelerare il ritmo dei lavori, specie quelli del Codice civile, che si presentano più complessi e che sono, di necessità, meno avanzati, ho ottenuto dal mio collega Fedele che due dei membri della Commissione, i professori Vassallo e Galgano, siano esonerati dall'insegnamento, e posti in grado di dedicare tutta la loro attività alla riforma.

Ma la Camera sa pure che non mi sono limitato a condurre innanzi alacramente i lavori dei vari Codici, per i quali era stata data delegazione dal Parlamento al Governo; ho chiesto per conto del Governo nazionale la facoltà di pubblicare anche un nuovo Codice penale, un nuovo Codice di procedura penale, una nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

È naturale, a parte le ragioni di opportunità, di cui parlerò in appresso, che quando si pone mano a tutta la legislazione codificata, e si prepara la riforma di quattro dei sei codici vigenti in Italia, si debba compire l'opera e rivedere anche il Codice penale e il Codice di procedura penale. La necessità di questa revisione sta principalmente in ragioni tecniche e solo in via secondaria in ragioni politiche. Lo scopo che il Governo si è proposto non è certo di sovvertire la nostra legislazione.

Non ce ne è bisogno. Ho detto che i mutamenti più grandi nella vita dei popoli non si compiono con la innovazione delle leggi e perciò non conto sulla modificazione del Codice penale e di procedura penale per la definitiva sistemazione dello Stato italiano. Non ce ne è bisogno; tutti i codici sono buoni quando c'è un certo spirito, che anima la loro applicazione. Perciò il carattere della riforma

è, prevalentemente, non politico, ma tecnico.

La riforma del Codice penale è stata chiesta da tutte le parti. Ci sono problemi urgenti, come quello dei delinquenti abituali, dei delinquenti pazzi, dei minorenni delinquenti, e io a questo proposito non posso che unirmi alla voce dell'onorevole Fera nell'invocare una riforma totale e veramente organica della legislazione italiana in questa materia, e specialmente in materia di delinquenza minorile. Non aggiungo ulteriori particolari. Nella mia relazione al disegno di legge, che ho presentato al Parlamento, per la pubblicazione del nuovo Codice penale e del nuovo Codice di procedura penale, ho ampiamente spiegato le ragioni della necessità e dell'urgenza di una riforma legislativa in materia di delinquenza minorile. Rinvio pertanto a quella relazione; più ampi schiarimenti e più largo dibattito si potranno avere il giorno in cui verrà in discussione il disegno di legge.

Sul Codice di procedura penale debbo qualche schiarimento in seguito alla osservazione dell'onorevole relatore che mi sarei proposto per questo una riforma più profonda e radicale che del Codice penale. Ho detto nella relazione che la riforma del Codice di procedura penale è più vasta per la natura organica del processo. Non è possibile mutare nel processo una parte, senza che la riforma abbia una ripercussione su tutto il resto.

Questo ho voluto dire e non altro, perchè in fondo i mutamenti sostanziali, veramente fondamentali che si dovranno portare al Codice di procedura non sono gravissimi. I più importanti riguardano l'istruttoria, che è la cosa più mal congegnata nel Codice di procedura; le nullità e le decadenze, che si annidano in ogni istituto come vere insidie tese al magistrato, il quale a ogni momento teme che questa spada di Damocle pendente sul suo capo possa cadere; la scarcerazione automatica, altro incubo del magistrato, la quale non riesce a tutelare la libertà dei cittadini, ma riesce viceversa a impacciare largamente il corso della procedura.

Accanto a queste, che sono veramente fondamentali, vi sono altre riforme, che, se non investono il Codice dal punto di vista sostanziale, lo investono tutto però dal punto di vista formale. Quindi non direi che, almeno nel mio pensiero, la riforma del Codice di procedura penale debba essere più radicale di quella del Codice penale. Sarà formal-

mente più vasta, ma sostanzialmente forse sarà più limitata.

E veniamo all'ordinamento giudiziario; tema dei più tormentati, e che ha tormentato, si può dire, tutti i guardasigilli, dal 1865 ad oggi. In questo periodo di tempo, non meno di ottanta provvedimenti legislativi sono stati emanati. L'ultimo è quello proposto dall'onorevole Oviglio nel dicembre del 1923.

Io non dico che si debba qui por mano a tutto l'universo e rifare tutto, anche perchè, come osservava molto giustamente l'onorevole relatore, i mutamenti troppo frequenti non sono mai giovevoli; ma è impossibile purtroppo trascurare, nell'opera di riforma, l'ordinamento giudiziario. Anzitutto perchè quando si rifanno il Codice di procedura civile, e quello di procedura penale non è possibile non modificare l'ordinamento giudiziario.

Ed io aggiungerò qualche cosa di più. Ci troviamo in una condizione di cose particolarmente felice, perchè si riproduce per la prima volta, dopo il 1865, questa situazione: che si modifica l'ordinamento giudiziario in seguito alla modificazione dei Codici di procedura. Tutte le altre riforme dell'ordinamento giudiziario avevano per me questo difetto fondamentale: che erano riforme esteriori, riforme di organi, mentre rimaneva intatta la funzione. Ora non è possibile riformare radicalmente gli organi se non si riforma la funzione. Oggi questo è finalmente possibile. Sarebbe errore lasciarsi sfuggire l'occasione di una veramente organica revisione del nostro ordinamento giudiziario.

Che poi la riforma dei codici di rito si ripercuota di necessità sull'ordinamento giudiziario, è evidente. La Camera comprende perfettamente che, mutando le norme sulla competenza, sopra l'istruttoria penale e sopra l'istruttoria civile, sui mezzi d'impugnativa delle sentenze, necessariamente si deve mutare l'ordinamento giudiziario.

Ma anche a parte queste ragioni di alta politica legislativa, ci sono ragioni forse di portata teoricamente meno alta, ma pure molto importanti, che ci persuadono della necessità di qualche ritocco alle leggi sull'ordinamento giudiziario. Alludo particolarmente agli inconvenienti che si sono verificati riguardo alla disciplina della carriera dei magistrati.

Questo problema della carriera dei magistrati è veramente uno dei più difficili; per risolverlo bisogna conciliare quello che molte volte non è, o non appare, concilia-

bile, vale a dire la necessità di assicurare una rapida ascesa agli elementi migliori, e la necessità di non scoraggiare la restante massa dei magistrati, i quali da una repentina ascesa di alcuni privilegiati si possono sentire diminuiti nel proprio prestigio. Bisogna dunque bensì facilitare largamente la via ai magistrati di particolare valore, ma anche, contemporaneamente, garantire a tutti i magistrati, che hanno intelletto e cultura non eccezionali, ma sufficienti qualità, l'accesso a certi gradi, una certa carriera. E ciò con metodi di selezione congegnati in modo che non avanzino se non i magistrati meritevoli. È dunque un complesso di esigenze alle quali non è facile provvedere. E non direi che i sistemi oggi vigenti siano andati esenti da critiche. Tutti i competenti sanno che il sistema dello scrutinio anticipato ha suscitato malcontento; anche il sistema del concorso in cassazione dopo due anni di permanenza nella Corte di appello non è generalmente approvato. Tutto questo ha creato una specie di disagio spirituale di cui bisogna tener conto.

Ma io devo preoccuparmi di un altro aspetto del problema, quello del trattamento economico dei magistrati. Non si tratta di un problema di natura materiale, pecuniaria, ma soprattutto di natura morale, perchè è troppo logico che la dignità, il prestigio di una determinata categoria di organi dello Stato si commisurino in parte anche dalla remunerazione che lo Stato offre ad essa. È soprattutto sotto tale aspetto che è delicato il problema del trattamento economico dei magistrati. Questa categoria di organi dello Stato — non oso nemmeno chiamarli funzionari tanto il loro compito è elevato e superiore — ha bisogno di sentirsi circondata dal più alto prestigio. È per questo che il problema del trattamento economico dei magistrati diventa un problema di politica giudiziaria che non può essere considerato alla stregua di un interesse di classe, ma di un alto interesse pubblico. È soltanto sotto quest'aspetto che mi permetto di prospettarlo alla Camera. (*Approvazioni*).

Sono però lieto di poter dire che il Governo se ne è vivamente preoccupato e si propone di porre la magistratura nella posizione, anche economica, che le compete.

Il tema dell'ordinamento giudiziario mi suggerisce qualche considerazione sul modo con cui funziona praticamente la giustizia. L'onorevole Sandrini in questo campo ha fatto rilievi, che non sono certo infondati.

Il problema del funzionamento della giustizia, dico subito, non è problema di uomini, perchè la magistratura italiana adempie nella maniera più esemplare al suo compito. Ma è problema di eccesso di lavoro dei nostri tribunali, e di insufficienza di personale.

Insomma la verità è questa: che sotto la influenza di una quantità di cause, nelle quali si potrà mettere l'aumento di litigiosità, ma anche l'aumento di popolazione, l'aumento degli affari, il più accelerato ritmo della vita economica, i nostri uffici giudiziari sono sovraccarichi di lavoro. Il personale non è sufficiente, e non solo perchè le tabelle organiche sono insufficienti, ma anche perchè non si riesce a tenerle a numero per la difficoltà di coprire i posti vacanti.

È cosa che può sconfortare, ma si deve dir tutto. I concorsi danno risultati disastrosi: non riusciamo a coprire i posti. L'anno passato abbiamo avuto 51 uditori nominati su 200 posti messi a concorso. Quest'anno vi è un concorso a 400 posti: sarà molto difficile che possiamo reclutare 200 uditori.

Come si provvede a questa situazione? Il problema è molto complesso, diciamo la verità. Se fosse possibile sfrondare il lavoro giudiziario, con una riforma radicale della nostra procedura, questa sarebbe certamente la via maestra! Se fosse possibile, per dirne una, abolire l'appello penale che noi sappiamo come funziona; se fosse possibile abolire l'appello civile, e rendere veramente seri i giudizi di primo grado che sono ridotti oramai a una specie di prova generale in attesa del vero giudizio, che è quello in appello; se, in sostanza fosse possibile andare contro le vecchie tradizioni che sono criticabili, forse, ma da cui non si può prescindere, allora noi avremmo trovato la via per diminuire il lavoro giudiziario. Ma è possibile questo? La coscienza giuridica italiana è ancora matura per riforme di questo genere? La risposta a questa domanda dovrebbe essere probabilmente negativa. È possibile però fare qualche cosa. È possibile sfrondare e dove è possibile bisogna farlo.

L'onorevole Sandrini, a proposito del funzionamento della giustizia, ha fatto alcune proposte, che trovo molto assennate e che prenderò in seria considerazione.

L'onorevole Besednjak, sempre in tema del funzionamento della giustizia, si lagna che nelle zone di lingua slovena i tribunali dello Stato italiano non adottino la lingua slava. Bisogna che l'onorevole Besednjak si convinca che vi è una differenza fonda-

mentale fra lo Stato austriaco e lo Stato italiano.

Lo Stato austriaco era uno Stato plurinazionale, aveva il dovere giuridico e morale di trattare tutte le nazionalità alla stessa stregua. Lo Stato italiano è uno Stato nazionale, strettamente nazionale, in cui le popolazioni allogene rappresentano piccolissime minoranze ai margini di una popolazione compattamente italiana di quaranta milioni e per esse una legislazione apposita sarebbe assolutamente impossibile.

In questo campo accadono anzi ancor oggi cose che hanno bisogno di rimedio urgente. Nell'Alto Adige i cittadini italiani non possono avere giustizia dai tribunali italiani perchè non sanno il tedesco. Questo è davvero un inconveniente che deve cessare, onorevole Besednjak. (*Vivi applausi*).

BESEDNJAK. È male informato.

FEDERZONI, ministro dell'interno. È informato benissimo.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. L'onorevole Riboldi, che muove un cauto rimprovero al fascismo per non aver fatto una sanguinosa rivoluzione, per non aver istituito tribunali straordinari ed alzato patiboli, censura poi il Governo per qualche arresto, che egli asserisce arbitrario, e qualche perquisizione, non giustificata dal mandato del giudice. Ma lo stesso onorevole Riboldi deve pur riconoscere che la magistratura ha fatto sempre il suo dovere, e il suo dovere secondo le regole, non della rivoluzione, ma dello Stato legittimo e normale, dello Stato più ortodossamente costituzionale. La magistratura ha assolto, quando non ha trovato gli elementi, i socialisti e i comunisti.

Io potrei dire di più: di fronte a queste assoluzioni di comunisti, vi sono le condanne dei fascisti, condanne molto gravi. Pochi giorni fa dal tribunale di Udine vennero condannati a due anni e mezzo di reclusione due fascisti rei di aver tagliato la barba ad un socialista, come colpevoli di violenza privata. A Milano, l'altro giorno, vennero condannate per violenza privata a due anni e mezzo di reclusione, due signorine fasciste, ree di essersi introdotte in una portineria ed avere obbligato una donna che cantava *Bandiera rossa*, ad andare al Fascio. Due signorine: si può immaginare quale forza intimidatrice potessero esercitare queste due fanciulle! (*Commenti*).

Voci. Malissimo!

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io non giudico, perchè non

ho il diritto di giudicare, ma dico che abbiamo qui la prova che la magistratura applica la legge e l'applica severamente, molto severamente. (*Commenti*).

Una voce. Massonicamente!

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Questo tema dell'ordinamento giudiziario ci conduce ad un altro tema doloroso, anzi angoscioso, come si è visto nella discussione, non solo in questa Aula, ma anche in Senato: il tema delle circoscrizioni.

Io ho sentito lagnanze gravi, e qualche volta accorate, come quella che l'onorevole Spinelli stamattina ha portato in nome della sua Spoleto. Io mi rendo conto di questo stato d'animo.

Tuttavia devo affermare, a scanso di equivoci, che la riforma attuata dal mio predecessore, l'onorevole Oviglio, è nel suo complesso eccellente. È una riforma che nessun Governo italiano aveva avuto l'autorità e la capacità di attuare, dal '65 ad oggi, mentre, qualunque cosa si possa dire, era stata sempre richiesta, perchè universalmente si riconosceva che erano troppe le sedi giudiziarie, che talune non lavoravano affatto, che si obbligava qualche volta il magistrato a vivere in centri lontani, privi di ogni luce intellettuale. E questo dicendo, nessuno intende recare la minima offesa a queste piccole sedi, fra le quali, ad ogni modo, non debbono essere comprese, di regola, le sedi di Tribunali, che erano quasi sempre città di una certa importanza, ma soprattutto le lontane sedi delle piccole preture sperdute.

Questa riforma, dunque, nel suo complesso sarà mantenuta. Sarebbe un gravissimo errore distruggere un'opera così paziente, così tenace, così coraggiosa. Ciò non significa che essa sia perfetta. Naturalmente, come in ogni opera umana, anche in essa, ha potuto infiltrarsi, qualche volta, l'errore. Or bene, io non mi rifiuterò, quando sarà venuto il momento, di riesaminare qualche caso in cui sia più evidente, alla stregua dei fatti, l'errore.

È dunque necessario che trascorra un congruo periodo di esperimento, il quale ci fornisca bastevoli elementi di studio; ma allo stato delle cose dichiaro che questo problema non è urgente, anzi non è attuale; occorre che l'esperimento duri, che se ne raccolgano i risultati, che si faccia uno studio accurato e approfondito, nel quale io prego gli onorevoli colleghi, a suo tempo, di lasciarmi tranquillo e sereno, perchè non

è sotto l'assillo delle insistenze o delle recri-  
minazioni che un'opera di giustizia di tal  
genere si può compiere. (*Approvazioni —  
Applausi*).

Sulla riforma del patrimonio ecclesia-  
stico ha parlato l'onorevole Sandrini, ed io  
lo ringrazio delle parole cortesissime che ha  
voluto rivolgermi.

È vero, io ho costituito una Commis-  
sione composta di funzionari dello Stato e  
di prelati, per lo studio della riforma della  
legge sul patrimonio ecclesiastico. Era una  
antica promessa della legge delle garantigie,  
mai mantenuta; era una promessa che final-  
mente in un ambiente più sereno si doveva  
tradurre in fatto.

Qualcuno, nell'intervento di tre eminenti  
prelati nella Commissione, ha già veduto  
l'ombra del concordato. Io non ho paura nè  
del nome nè della cosa; ma la verità è un'al-  
tra! È che questa è una Commissione unila-  
terale, di nomina ministeriale, di carattere  
governativo, la quale deve fare studi e pro-  
poste da presentare al ministro guardasigilli.  
Questa Commissione ha già iniziato i suoi  
lavori, essa li prosegue con alacrità ma con  
ponderazione.

Dirò subito alla Camera quali sono i pri-  
mi risultati a cui è arrivata.

La prima Sottocommissione, in cui si è  
divisa la Commissione, presieduta da Sua Ec-  
cellenza Tempestini, presidente di sezione  
della Corte di cassazione di Roma, ha stu-  
diato il problema del riconoscimento giu-  
ridico delle congregazioni, ed è venuta alla  
conclusione che si possa ammettere, sotto  
determinate condizioni e cautele, il riconosci-  
mento giuridico delle case, stabilimenti, con-  
servatori, ritiri di talune congregazioni reli-  
giose *jure pontificii*, le quali compiano  
opera di pubblica utilità. La seconda Sotto-  
commissione, presieduta dal consigliere di  
Stato Giannini, ha studiato il problema del-  
l'*exequatur* e del *placet*; ed è venuta alla  
conseguenza che all'uno e all'altro si possa  
sostituire il gradimento preventivo. La terza  
Sottocommissione, infine, presieduta da Sua  
Eccellenza Carlo Calisse, che studia il pro-  
blema dell'amministrazione del patrimonio  
ecclesiastico, ha concluso che si debba con-  
servare il diritto di sovrana regalia, il di-  
ritto cioè dello Stato di invigilare sull'Am-  
ministrazione del patrimonio ecclesiastico,  
ma che si possa affidare l'amministrazione  
dei benefici minori agli economi spirituali e  
quella delle mense vescovili all'amministra-  
tore apostolico o al vicario capitolare. Di  
modo che per ora, come la Camera vede,

siamo a uno stadio assolutamente preli-  
minare. Queste proposte, quando saranno  
complete, saranno da me studiate con pro-  
fonda attenzione, lieto che le mutate condi-  
zioni storiche e spirituali dell'Italia consen-  
tano di considerare con serenità problemi,  
che avrebbero, or non è molti anni, dato  
luogo ad irose polemiche, ma risoluta a tu-  
telare, in quanto sia necessario, i diritti  
storici e gli interessi politici dello Stato.

A questo proposito l'onorevole ministro  
delle finanze mi ricorda un tema, di cui ab-  
biamo trattato e, posso dire, con risultati  
felici: quello cioè delle condizioni economi-  
che del nostro patriottico clero, a cui il  
Governo ha deciso di provvedere, dando  
soddisfazione alle sue più urgenti necessità.  
(*Approvazioni*).

Poche parole in ultimo sulle leggi pro-  
fessionali, e anzitutto sulla legge professio-  
nale forense.

Il nuovo progetto da me compilato, che  
differisce alquanto da quello preparato dal  
mio predecessore, è pronto, e lo sottopor-  
rò all'esame del Consiglio dei ministri in uno  
dei prossimi giorni, per poi presentarlo,  
immediatamente, in questo stesso periodo  
dei lavori parlamentari, alla Camera. (*Ap-  
provazioni*).

È naturale che il tema sia molto dispu-  
tabile e opinabile, e che non tutti conven-  
gano su tutti i punti. Il mio disegno di legge  
si basa su questi concetti fondamentali: au-  
tonomia degli ordini forensi, albi non chiusi,  
ma con iscrizione limitata; professioni divise  
come sono ora: e qui dò un dispiacere al-  
l'amico Sandrini, ma ne discuteremo e non  
dispero a suo tempo di convincerlo. An-  
cora: selezione rigorosa, sia dal punto intel-  
lettuale, sia dal punto morale per la iscrizione  
negli albi. (*Vive approvazioni*).

Questo disegno di legge io presenterò al  
Parlamento col desiderio che si faccia su di  
esso un'ampia discussione. Nutro io pure  
fiducia (*Commenti — Si vide*) che la discus-  
sione parlamentare riuscirà a dissipare molti  
dubbi, a chiarire molti punti, e a formare sui  
problemi fondamentali una *communis opi-  
nio*, che favorirà l'approvazione del disegno  
di legge.

Spero anche, fra non molto, di pubblicare  
i regolamenti per l'esercizio delle professioni  
contemplate dalla legge 24 giugno 1923 e  
dal decreto-legge 24 gennaio 1924. Opera  
poderosa e laboriosa, in cui si sono dovuti  
cenciliare i più opposti interessi, fra difficoltà  
spesso gravissime. Così conto fra non molto  
di presentare al Parlamento un disegno di

legge sulla professione di notaio, perchè in questa materia vi sono ancora molti inconvenienti nel sistema vigente, e bisogna meglio disciplinare sia l'ammissione alla carriera, sia i successivi trasferimenti. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, sono appena all'inizio di un'opera, della cui difficoltà ho piena consapevolezza, ma che ho affrontato col fervore, che viene dalla visione della sua grandezza e del suo decisivo valore per l'idea che professo, e per la Patria che servo! (*Vive approvazioni — Vivissimi applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

*Voci.* La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura della discussione generale, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. RICCIO, *relatore*. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Passiamo allora allo svolgimento degli ordini del giorno che non sono stati svolti nella discussione generale.

Il primo è quello dell'onorevole Acerbo, così concepito.

« La Camera, convinta della necessità di disciplinare l'esercizio della professione dei dottori in scienze economiche e commerciali, dei dottori in agraria e dei dottori in chimica, invita il Governo ad emanare i relativi regolamenti, sui quali hanno espresso il parere le Commissioni nominate con Regio decreto 2 ottobre 1924 ».

L'onorevole Acerbo ha facoltà di svolgerlo.

ACERBO. Sua Eccellenza il guardasigilli ha già espresso il suo pensiero sopra questo ordine del giorno. Io lo prego vivamente di volere accelerare l'emanazione dei relativi regolamenti, che rappresentano una necessità per queste classi che tanta importanza hanno nell'attuale movimento sociale intellettuale ed economico. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Picelli così concepito:

« La Camera afferma che il sistema penitenziario italiano è, fra i sistemi penitenziari degli stati borghesi così detti civili, il peggiore ».

L'onorevole Picelli ha facoltà di svolgerlo.

PICELLI. Avrei desiderato trattare la importante materia che riguarda l'ordinamento carcerario, nella discussione generale; ma, essendo stata approvata la chiusura, mi limiterò allo svolgimento dell'ordine del giorno da me presentato.

Nella relazione al bilancio della giustizia è contenuto un breve accenno sull'amministrazione delle carceri, in cui si osserva che l'attuale regolamento carcerario è troppo vecchio e deve essere quindi riformato.

Io aggiungo che il sistema penitenziario italiano è, tra i sistemi penitenziari degli Stati borghesi, così detti civili di Europa, il più ingiusto e il più inumano.

Le vostre leggi, dopo le più feroci condanne, dimenticano e non riconoscono più tutto un mondo di esseri umani che, pure essendo sepolti entro le mura delle case di pena, vivono, sentono e pensano.

Il detenuto soffre, non tanto per la mancanza di libertà, quanto per il trattamento morale umiliante e degradante cui è sottoposto.

Il regolamento carcerario in vigore, è del 1891, sottopone il detenuto a un duro regime di vita, degno veramente dei tempi medioevali.

Conosco per esperienza questo regime, e ritengo utile citare alcuni articoli del regolamento stesso.

Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti: Articolo 1º; lettera D). Cella a pane e acqua col pancaccio e una coperta invece del letto, da 5 a 20 giorni; si intende senza uscire all'aria.

Lettera E). Cella con letto ordinario, a trattamento di pane ed acqua per tre giorni alla settimana, da due a sei mesi. Senza uscire all'aria per il primo mese. È facile immaginare in quale stato sia ridotto un uomo dopo sei mesi di isolamento e di sofferenze fisiche inaudite.

Articolo 5. È ammesso l'uso della camicia di forza come mezzo repressivo o preventivo; essa può essere applicata anche per ordine del capo guardia, che ha però l'obbligo di informare il direttore e questi il sanitario, per giudicare se il detenuto può sopportare tale sistema di repressione. A volte il sanitario non c'è e il disgraziato è torturato per delle ore. Pensate che il medico fa servizio per lo più dalle 10 alle 12 o dalle 9 alle 11 del mattino.

Articolo 237. Le donne che abbiano seco bambini possono essere autorizzate a tenerli

con sè fino a che questi abbiano raggiunto due anni di età. Dopo di che i bambini stessi vengono affidati ai parenti. In mancanza di parenti, col concorso della locale società di patronato, vengono ricoverati in un ospizio.

Ma le società di patronato non funzionano e nel carcere di Campobasso, per esempio, ove mi sono recato, una povera madre teneva in cella presso di sè il proprio bambino di tre anni e più, per non sapere a chi consegnarlo.

Articolo 28. Al suo entrare nello stabilimento di pena il condannato all'ergastolo o alla reclusione è sottoposto al regime di segregazione cellulare continua. I condannati alla reclusione scontano, a segregazione cellulare, un sesto della pena.

Nulla di più orribile della segregazione cellulare. L'isolamento è l'abbruttimento dell'anima, quando non è la morte. Per comprendere a quali torture morali e fisiche sono sottoposti per lunghi anni i segregati, bisogna avvicinarli, ed io li ho avvicinati. Al reclusorio di Lucca mi sono state scoperciate per pochi minuti quelle tombe, ed ho potuto vedere i sepolti vivi e parlare loro. Cose, queste, che certo a voi non interessano.

Articolo 287. Gratificazione sui prodotti del lavoro dei condannati. A tal uopo il prezzo integrale della mano d'opera si divide in decimi e vengono assegnati come gratificazione: tre decimi al condannato all'ergastolo, quattro decimi al condannato alla reclusione, cinque decimi ai condannati alla detenzione; gli altri decimi sono devoluti allo Stato.

Lo sfruttamento che si esercita negli stabilimenti di pena è vergognoso. Nel reclusorio di Civitavecchia, i detenuti che lavorano in calzature percepiscono circa tre lire per la fattura completa di un paio di scarpe.

Anche l'alimentazione è insufficiente. Condannati e giudicabili non ammessi, per ragioni varie, ai laboratori e sprovvisti di mezzi propri, consumano una minestra e 600 grammi di pane al giorno. Il servizio sanitario specie nelle carceri dell'Italia meridionale, è trascurato. Difettano i medicinali. I carcerati temono l'infermeria, perchè sanno che il più delle volte vi si muore. Nel giudiziario di Velletri, fino a qualche mese fa, per esempio, l'infermeria non esisteva.

Dei 226 stabilimenti carcerari esistenti in Italia, ne ho visitati parecchi. Riferirò brevemente su qualcuno.

Giudiziario di Santa Maria Capua: 509 detenuti; ammalati ricoverati in infermeria quasi privi di assistenza. Ho visto un tifoso

grave, in preda al delirio della febbre, agitarsi su un pagliericcio, senza che nessuno fosse a prestargli le cure del caso.

Giudiziario di Campobasso: 300 e più detenuti. Celle di punizione strettissime, vere scatole di pietra; ricevono un po' d'aria da un finestrino tagliato nella porta che non misura un metro e cinquanta di altezza.

Giudiziario di Napoli; 1300 detenuti; stabilimento che da vent'anni è in costruzione, mai finito. Pochi sono i reparti sistemati. I detenuti sono immagazzinati, come merce umana, in breve spazio e vivono in un disordine indescrivibile.

Giudiziario di Salerno; 430 detenuti. È un vecchio convento che il tempo sta demolendo. Camerate umide, buie, sporche, senza pavimentazione, con scarsa illuminazione a petrolio. L'infermeria è in una camerata comune. Brande con pagliericci guasti e sporchi. Le celle di punizione sono indescrivibili. Nè aria, nè luce.

Carcere di San Vito di Girgenti. Con una capienza per 200 detenuti ne contiene 600. Le celle misurano metri quattro per quattro di lato e in ciascuna di esse sono rinchiusi non meno di cinque detenuti. Il 70 per cento dorme a terra su dei sacchi larghi 80 centimetri; finestre senza vetri; per ogni cinque detenuti vi è un catino e una sola brocca di acqua per lavarsi.

Ho constatato inoltre che la popolazione carceraria è aumentata di molto.

La reazione fascista ha affollato le carceri. Cinquemila, sono le vittime politiche rinchiusi nelle galere d'Italia. Sono i meravigliosi combattenti della guerra di classe che hanno preferito il sacrificio della libertà alla rinuncia delle loro idee. Invio ad essi, a nome del partito comunista e del proletariato italiano, il saluto fraterno e appassionato coll'augurio di una prossima e definitiva liberazione. (*Commenti*).

Sì, perchè la liberazione verrà, malgrado voi e malgrado tutto. (*Commenti*). Il proletariato italiano è stato sconfitto in causa della predicazione di rassegnazione e di viltà, fatta per tanto tempo dal partito socialista turatiano. (*Commenti — Rumori*).

Ma riprenderà le posizioni perdute, perchè più vivo si fa ogni giorno in lui lo spirito di combattimento.

Voglio qui ricordare che, mentre riformisti e massimalisti firmavano con voi il patto di pacificazione, avvenivano episodi eroici di resistenza operaia in alcune città come: Parma, Bari, Genova, Sarzana, Roma, Trieste. (*Interruzioni*).

I comunisti dalle battaglie proletarie traggono la esperienza, così come dalla gloriosa Comune di Parigi del 18 marzo 1871, di cui giorni fa ricorreva l'anniversario, compresero che la causa della disfatta fu l'assenza di una avanguardia ferma e disciplinata, l'assenza di un partito che potesse capeggiare il movimento. Trentamila lavoratori furono uccisi e più di trentacinquemila figli della classe operaia vennero rinchiusi nelle prigioni. Ma non per questo si è fermato il corso della storia.

Anche il fascismo ha dietro di sé una lunga striscia di sangue. Il sacrificio del proletariato italiano si iniziò coll'assassinio di Spartaco Lavagnini e continuò con le stragi di Torino, di Roccastrada, di Foiano e di Spezia. (*Interruzioni*).

Gli autori di questi delitti sono rimasti impuniti. Gli operai ed i contadini invece, per essersi difesi, sono stati condannati ad anni di galera. Ma i comunisti non piatiscono per le loro peditte; non rinunziano alla lotta perchè il nemico è più forte. Preparano i loro servizi di retroguardia ed organizzano fin da ora la croce rossa della rivoluzione. (*Interruzioni*) Sino da ora il soccorso rosso italiano provvede all'assistenza morale, materiale e giuridica di tutte le vittime politiche d'Italia. Il Governo, per impedire l'azione di assistenza ai carcerati fa arrestare i soci del soccorso rosso e sequestrare i giornali comunisti, che ne pubblicano le sottoscrizioni. Ad ogni modo, l'azione di solidarietà per le vittime politiche si estende egualmente ed è ogni giorno sempre più sentita dalle masse lavoratrici, che non dimenticano i fratelli sepolti vivi nelle galere.

Nella relazione del bilancio si parla anche della riforma del Codice penale. Una Commissione presieduta dall'onorevole Enrico Ferri, ha in proposito pubblicato un libro fin dal gennaio 1921 e ha presentato un progetto per la riforma del Codice al ministro della giustizia, ma nessuna modifica, in pratica, si è portata finora, nel sistema penale italiano.

In Russia la rivoluzione trionfante ha annullato tutti i codici dell'impero Zarista e l'antico sistema penale è stato sostituito da un sistema di misure educative. (*Interruzioni*).

Contrariamente alla legislazione borghese il Codice russo, e questo è stato riscontrato anche da coloro che non la pensano come noi, ripudia categoricamente i principi di punizione e di vendetta per il delitto compiuto, come pure l'applicazione di ogni mi-

sura tendente ad abbassare la dignità umana del detenuto. (*Interruzioni*).

Sono vietate le manette, le celle sotterranee, il regime cellulare individuale, la privazione di nutrimento.

È abolita la speciale divisa per i detenuti ed altre misure del genere.

Ed infine il Codice russo prevede la possibilità di una correzione delle condanne, accordando ai detenuti la libertà, prima del tempo stabilito, calcolando per essi due giorni su tre di lavoro intensivo. (*Interruzioni*).

Il diritto borghese invece è basato sul privilegio e sulla menzogna di una classe che dichiara la legge uguale per tutti. Come la legge sia uguale per tutti lo ha dimostrato anche l'attuale Governo quando sancì, per una parte di cittadini, il diritto di uccidere per fine nazionale, attraverso quella vergognosa amnistia, che ha messo in libertà gli assassini del proletariato.

Ma anche in Italia però la borghesia ha finito per lasciar cadere la maschera. Ad un certo momento essa ha calpestato tutte le sue leggi e i suoi Codici, ed ha armato il fascismo. Ecco la ragione per cui gli assassini del proletariato ed i loro complici, responsabili dell'assassinio Matteotti, di Di Vagno, di Piccinini e di tanti e tanti altri, non potranno essere giudicati nelle aule dei vostri tribunali.

Noi non ci crediamo. Il fascismo, e per esso Mussolini che in tutto ciò, come ebbe lui stesso ad affermare qui dentro, è moralmente e materialmente responsabile, non può giudicare sé stesso. (*Interruzioni — Rumori vivissimi*).

TERUZZI. Vi taglieremo la testa legalmente!... Non meritate altro. (*Commenti — Rumori*).

PICELLI. Soltanto i tribunali rivoluzionari, creati dagli operai e dai contadini insorti, puniranno i responsabili di tutti i delitti, di tutte le stragi. (*Commenti — Rumori*).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Jung ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

JUNG. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della convenzione fra l'Italia e la Francia stipulata in Roma il 23 dicembre 1923 per il regolamento delle indennità dovute in relazione al soggiorno delle



truppe francesi in Italia e delle truppe italiane in Francia. (138)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione del bilancio della giustizia e degli affari di culto.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del bilancio della giustizia.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Quilico e Viale così concepito:

« La Camera confida che in adempimento anche degli affidamenti dati nell'altro ramo del Parlamento, il ministro della giustizia e dei culti presenterà senza indugio il progetto di riforma della legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore ».

L'onorevole Quilico ha facoltà di svolgerlo.

**QUILICO.** Dopo le dichiarazioni esaurienti dell'onorevole ministro, ritiro il mio ordine del giorno, trasformandolo in raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Verdi così concepito:

« La Camera plaude all'opera del ministro della giustizia per il fervore con cui attende alla preparazione dei nuovi Codici; prende atto con soddisfazione:

1º) che la riforma del Codice penale non muterà le basi fondamentali del vigente sistema penale circa il principio dell'imputabilità; che si darà largo posto alle misure preventive contro la delinquenza minorile e di quella abituale;

2º) che la riforma della procedura penale sarà invece completa e radicale, diretta ad assicurare una giustizia rapida ed efficace;

fa voti

che la legge sulle professioni di avvocato e procuratore sia al più presto portata alla discussione del Parlamento e contenga una rigida disciplina della pratica professionale, sotto il controllo dei Consigli professionali e con l'ausilio di apposite scuole e palestre forensi ».

L'onorevole Verdi ha facoltà di svolgerlo.

**VERDI.** Il mio ordine del giorno non ha bisogno di commenti.

Io credo che siamo tutti d'accordo nel tributare un plauso al ministro per il fervore col quale attende alla preparazione dei Codici. Come pure noi possiamo fin da ora prendere atto che i ritocchi al Codice penale sono fatti sulle basi dei principii fondamentali che tutti

desideriamo. Faccio voti che la legge professionale sia portata quanto prima alla discussione del Parlamento. Faremo allora qualche rilievo in ordine ai principii che sono stati enunciati.

Ma mi auguro fin da ora che sia presa in esame serio, definitivo quella che è la pratica professionale, come è stato anche augurato nei recenti congressi giuridici, cercando che la pratica sia effettiva e fatta sotto il controllo dei Consigli professionali e possibilmente anche con l'ausilio di scuole pratiche forensi che la rendano veramente feconda.

Sono certo che quest'opera sarà perfettamente compiuta dall'onorevole ministro, che contribuirà così a questa magnifica ricostruzione di tutta la legislazione italiana e si acquisterà così una nuova benemeranza che andrà ad aggiungersi a tutte quelle che il Governo nazionale ha inciso nel libro d'oro della storia italiana. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Viale così concepito:

« La Camera constata gli inconvenienti derivanti dalla riforma delle circoscrizioni giudiziarie e fa voti perchè il Governo, nel più breve termine possibile, voglia disporre la revisione delle sedi di tribunale e di pretura ».

L'onorevole Viale ha facoltà di svolgerlo.

**VIALE.** Dichiaro subito, onorevoli colleghi, che il ministro ha fatto in tema di revisione delle circoscrizioni delle dichiarazioni così discrete, serene ed oneste che io ho il dovere di non aggiungere altro.

Mi consenta la Camera due rilievi. Dalla relazione del bilancio stesa dall'onorevole Riccio, si apprende che quest'anno le spese straordinarie aumentano di 43 milioni, che, sottratti 12 milioni di economie, fanno ascendere l'aumento di spese a 31 milioni. Le spese per trasferimento e indennità ai testi al capitolo 30 sono aumentate di 3 milioni.

Per quel che riguarda la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, onorevole ministro, rendetevi conto di questa situazione, nella vostra illuminata intelligenza e coltura. Non facciamo discussioni nè questioni tra le varie regioni della nostra Italia. Là dove vi è un inconveniente, là bisogna porvi rimedio.

Consentite, onorevole ministro che io faccia il voto che questo periodo di esperimento cui voi accennate, per attuare o per iniziare la revisione, sia il più breve possibile a tutela del diritto della popolazione italiana, a qualunque regione appartenga, perchè si possa dire a questa popolazione

che se il bilancio della giustizia richiederà un aumento noi faremo in modo che la giustizia sia la più pronta e la più efficace possibile.

Onorevole ministro, io rappresento la provincia di Cuneo che ha su 665 mila abitanti un solo tribunale. Ora quando io stamane sentivo alcuni colleghi discutere di un tribunale ogni due, tre o 400 mila abitanti, io avevo il diritto di invidiarli. La nostra popolazione in maggioranza rurale ed in parte operaia, non ha che un tribunale solo su 665 mila abitanti.

Onorevole ministro, io mi rendo conto esatto della situazione e rendo anche omaggio al coraggio per tale riforma, ma ove sono degli inconvenienti voi ne dovete rendere conto. Per una famiglia agricola, per una famiglia di operai, per andare a compiere il dovere innanzi al magistrato, in ipotesi per una testimonianza, che forse si esaurisce in 5 minuti, occorre rimanere per lo meno tre giorni fuori di casa. Onorevole ministro, consentite che io faccia brevemente questa mia segnalazione cosicchè nella vostra devozione alla giustizia che è anche devozione alla patria e per la patria voi possiate al più presto, ove è possibile, eliminare questi inconvenienti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Cristini:

« La Camera,

rilevando che la equiparazione del trattamento economico degli impiegati di cui al decreto-legge 1923 mentre ha soppresso per i magistrati la indennità di carica, ha invece consolidato per le altre categorie di impiegati le vecchie gratificazioni, sotto forma e col nome di premio di operosità e di rendimento;

constatando, infatti, che il solo Ministero delle finanze, in una sola volta, come rilevasi dalla tabella di variazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio scorso, ha concesso, in aumento, ben 3,300,000 lire di premi di operosità al solo personale del Ministero delle finanze, senza che nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia siavi alcuna voce corrispondente per i magistrati; proclama la urgente necessità che sia ristabilito ogni giusto equilibrio, accordando alla benemerita classe dei magistrati la indennità di carica ».

L'onorevole Cristini ha facoltà di svolgerlo.

CRISTINI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Brescia, Colucci, Caprice, Adinolfi, De Cristofaro, Iosa e Bifani, così concepito:

« La Camera, confidando che il Governo vorrà provvedere specialmente nello interesse dell'Amministrazione della giustizia nelle provincie meridionali in cui sono meno agevoli le comunicazioni, passa all'ordine del giorno ».

L'onorevole Brescia ha facoltà di svolgerlo.

BRESCIA. Lo trasformo in raccomandazione, poichè le dichiarazioni dell'onorevole ministro, per quanto molto discrete, lasciano l'adito a speranza per l'avvenire.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Fera, così concepito:

« La Camera, sentite le dichiarazioni del guardasigilli, le approva e passa alla discussione dei capitoli del bilancio ».

L'onorevole Fera ha già parlato nella discussione generale. Mantiene quest'ordine del giorno?

FERA. Il mio ordine del giorno ha una riserva relativa alla questione dei vecchi magistrati, sacrificati dal decreto Rodinò. Desidererei una parola di assicurazione da parte del Governo.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. La questione è stata presa in considerazione.

FERA. È dal 3 dicembre, quando io presentai la mia interpellanza, che si dice ch'è presa in considerazione. Ora io desidererei sapere qualcosa di più preciso sullo stato attuale della questione.

DE' STEFANI, *ministro delle finanze*. Deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri.

FERA. Ho fiducia che questa sia la volta buona e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro della giustizia di esprimere il suo parere sui vari ordini del giorno, per dichiarare se li accetta o no.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quanto agli ordini del giorno, all'onorevole Acerbo debbo dire che ho già accennato al lavoro che si è compiuto riguardo alla disciplina delle professioni. Lo prego di convertire il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Circa l'ordine del giorno dell'onorevole Picelli, è inutile dire che non posso accettarlo. Non posso, per ragioni di sostanza e per ragioni di forma. Non posso perchè sia l'ordine del giorno che lo svolgimento del

medesimo rappresentano una gratuita ingiuria all'Amministrazione penitenziaria italiana. L'onorevole Picelli ha portato qui una serie di dati intorno alle carceri giudiziarie. Ma non ha detto nulla intorno ai penitenziari veri e propri.

La Camera sa che la differenza è grandissima: vi sono le carceri giudiziarie dove i detenuti stanno transitoriamente per breve tempo e i penitenziari dove scontano la pena.

Riguardo alle carceri giudiziarie, è vero purtroppo: la popolazione da ricoverare cresce con ritmo molto accelerato, come del resto cresce la popolazione in generale. Quindi gli stabilimenti carcerari di questo genere, non sono sufficienti. Ma il Governo si è preoccupato della necessità di provvedere, e oè di costruire carceri nuove. Si tratta di un onere finanziario ingentissimo: occorrerebbero centinaia di milioni, se si dovesse risolvere completamente il problema.

La Camera comprende che nelle angustie del bilancio, per quanto alte e giuste siano le necessità, non si può su questa strada camminare se non con la dovuta prudenza.

Questo non vuol dire che il Governo non faccia nulla. E ricordo alla Camera che all'ordine del giorno della seduta di martedì c'è un disegno di legge, di cui è relatore l'onorevole Riccio, così intitolato: «Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi negli stabilimenti carcerari e nei Regi Riformatori». Il Governo dunque fa tutto quello che può: di più non si può domandare.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Viale, prego questi di volerlo ritirare, perchè la materia delle circoscrizioni è delicatissima, e non si può, parlandone, che pregiudicarla.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Verdi, io lo accetterei, salvo che nell'ultima parte. Egli fa una raccomandazione circa la istituzione di scuole di pratica forense. Si tratta di cosa molto delicata ed anche molto difficile, perchè istituendo un nuovo tipo di scuole giuridiche, correremmo il rischio di fare un duplicato dei corsi universitari.

Ci mettiamo di fronte ad un tale ginepraio di questioni e di suscettibilità, che io, se egli volesse insistere, dovrei pregare la Camera di respingere il suo ordine del giorno, per quanto sia così lusinghiera per me la motivazione e perfettamente accettabile tutto il restante.

Quanto all'ordine del giorno dell'onorevole Cristini, io prego il proponente di ritirarlo.

RICCIO, *relatore*. Già fatto; lo ha mutato in raccomandazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Viene poi l'ordine del giorno dell'onorevole Brescia.

BRESCIA. Lo trasformo in raccomandazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Fera. Riguardo ai vecchi magistrati il mio collega delle finanze ha detto quello che si poteva dire. Abbia fiducia l'onorevole Fera, e non insista!

PRESIDENTE. Interpellerò ora i diversi presentatori di ordini del giorno per sapere se li ritirano o li mantengono.

Onorevole Riboldi, mantiene il suo?

(Non è presente).

Si intende che lo abbia ritirato.

Onorevole Besednjak?

(Non è presente).

Si intende che lo abbia ritirato.

Onorevole Acerbo?

ACERBO. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Picelli?

(Non è presente).

Si intende che lo abbia ritirato.

Gli onorevoli Quilico, Verdi, Viale, Cristini, Brescia, hanno tutti consentito a convertire i rispettivi ordini del giorno in raccomandazioni.

Rimane dunque l'ordine del giorno dell'onorevole Fera, di cui ho dato poco fa lettura, e che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

*Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 3,500,000.

Capitolo 2. Spese di fitto dei locali di proprietà privata ad uso del Ministero, lire 130,000.

Capitolo 3. Acquisto libri per la biblioteca, lire 10,000.

Capitolo 4. Manutenzione locali, lire 40,000.

Capitolo 5. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero, lire 10,000.

Capitolo 6. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 60,000.

Capitolo 7. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.

Capitolo 8. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 200,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) lire 140,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,000.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 20,000.

Capitolo 13. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) per memoria.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 15. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 21,000,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) lire 200,000.

*Spese per l'Amministrazione giudiziaria.* —

Capitolo 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 83,000,000.

Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 70,000,000.

Capitolo 19. Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo e spese per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (*Spese fisse*), lire 5,300,000.

Capitolo 20. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, lire 1,500,000.

Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a

tutti gli uffici delle nuove provincie (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 22. Contributo alle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 100,000.

Capitolo 23. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma e canoni diversi, lire 115,000.

Sul capitolo 23 ha chiesto di parlare l'onorevole Sandrini. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Mi permetto di sottoporre all'illustre guardasigilli una viva preghiera. Si tratta delle concentrazioni, che egli ha in animo di fare, delle molteplici preture di sede a Roma. L'onorevole ministro ha pensato, stante la deficienza attuale dei locali demaniali e in attesa che le sedi degli odierni Ministeri della marina, della giustizia e qualche altro possano essere messe a disposizione per le esigenze della riunione delle preture di Roma, egli ha pensato di potere utilizzare, se non in via definitiva, almeno in via provvisoria, i locali sotto un certo aspetto sovrabbondanti del palazzo di giustizia.

So che egli ha istituito una opportuna Commissione di pratici del palazzo di giustizia, di magistrati e di avvocati, affinché possano ricercare in quegli angiposti del nostro supremo palazzo della giustizia in Roma una sufficiente dotazione di locali, in modo da poterci collocare le preture riunite.

Di ciò gli va data lode. Solamente una preghiera gli va sottoposta: prima di fare sollecitamente ultimare gli studi della Commissione in modo che la unificazione delle preture possa essere presto un fatto compiuto.

È questo un bisogno assoluto per la vita giudiziaria di Roma. Noi che per dovere del nostro ufficio dobbiamo frequentare quasi quotidianamente le preture, assistiamo a certe udienze dove si trattano non meno di 500 cause in una giornata, con un affollamento di affari ed una difficoltà di esaurirli assolutamente insuperabile, mentre alcune preture sono prive di affari. Il che dipende dal diverso dislocamento dei mandamenti e dalla diversa produttività, in ordine alle cause, dei settori in cui si divide la città.

Concentrate le sette preture in una, come si disse stamane, il lavoro sarà semplificato ed avviato ad una più rapida soluzione. Ma ecco dove è il punto che io richiamo all'attenzione dell'onorevole ministro. Quando noi riusciremo a collocare dentro il Palazzo di giustizia di Roma le sette preture, noi avremo un assiepamento di per-

sone, uomini e donne di tutte le condizioni, indipendentemente dagli avvocati, che hanno bisogno della giustizia civile e debbono accedere per istruttorie penali nelle sedi delle preture civili. E poi affari per tutele, consigli di famiglia, piccoli fallimenti, interrogatori, prove testimoniali, e tutto quello che richiede attualmente la funzione della pretura.

C'è in noi la preoccupazione che il Palazzo di giustizia possa così volgarizzarsi un po', mentre oggi è effettivamente un sito direi aristocratico, dove almeno la giustizia si amministra con una certa serietà e solennità.

Come raggiungere la soluzione conservando l'austerità e la dignità nel Palazzo di Giustizia in Roma? Bisogna separare assolutamente le preture, ossia bisogna destinare una certa ala del Palazzo di Giustizia esclusivamente al servizio di pretura separandolo dal contatto col tribunale in modo che le scale, che sono molte al Palazzo di giustizia, e specialmente le grandi scalee e i corridoi di comunicazione non siano frequentati da quelli che per necessità debbono frequentare le preture.

Ora i sotterranei del Palazzo di giustizia sono immensi, tutti i locali che ho visitato per ragioni di ufficio, al pianterreno, tanto dal lato destro che dal sinistro della facciata principale e il mezzanino dove attualmente sono collocati i corpi di reato, possono offrire comodo alloggio alle preture unificate, ma a questa condizione: di non volgarizzare eccessivamente il Palazzo di Giustizia e di conservarlo alla sua austerità.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** L'onorevole Sandrini ha accennato ad una piccola questione, ma che ha la sua importanza: quella della unificazione delle preture in Roma.

Questa unificazione è un'esigenza pratica la cui soddisfazione è richiesta da tutto il ceto forense e la cui soluzione è assolutamente necessaria.

Come soddisfarla? Occorreva trovare un locale unico in cui collocare queste preture. Ci era stato indicato il palazzo attualmente occupato dal Ministero della marina in via Sant'Agostino, i cui locali però si faranno vuoti soltanto fra due anni, perchè solo tra due anni il nuovo palazzo del Ministero della marina potrà essere compiuto. Quindi nel frattempo bisognava ricorrere a qualche espediente.

Mi sono rivolto al municipio di Roma, a cui fa carico per legge questa spesa, ed ho pregato il Regio commissario di adoperarsi in ogni modo per trovare rapidamente i locali.

Il Regio commissario si è adoperato ed ancora non è escluso che una soluzione si possa trovare; ma in sostanza le difficoltà sono gravissime, e allora essendomi stato riferito ed avendo letto anche sui giornali che nel palazzo di giustizia ci sono alcuni, anzi molti locali, che potrebbero temporaneamente adattarsi per l'uso delle preture mandamentali, io non conoscendo, debbo dirlo francamente, i meandri del palazzo di giustizia, ho nominato una Commissione, la quale è composta di persone veramente competenti con l'incarico di esaminare e di riferire.

Personalmente io non mi dichiaro entusiasta della riunione delle preture nel Palazzo di Giustizia, perchè trovo, come diceva l'onorevole Sandrini, che la giustizia vi perde un po' il suo carattere aristocratico. Ma, d'altro canto, se lì ci sono locali e altrove non ci sono, e se si tratta di un collocamento temporaneo che possa farsi in modo soddisfacente, non vedo perchè, in via transitoria, non si possa adottare una soluzione di questo genere. Dico in via transitoria, perchè fra due anni, quando il convento di Sant'Agostino sarà liberato, le stesse preture potranno trovarvi un locale comodo e amplissimo, il quale, anche per la sua vicinanza al Palazzo di Giustizia, si presta perfettamente allo scopo. Allora il Palazzo di Giustizia resterà tutto quanto riservato alla magistratura superiore, e questi locali che abbiamo scoperto e identificato, serviranno per gli sviluppi ulteriori dei servizi.

La raccomandazione dell'onorevole Sandrini di riservare uno speciale ingresso per le preture, quando saranno trasferite al Palazzo di Giustizia, è un po' prematura, perchè io non ho avuto ancora la relazione della Commissione che ho sollecitato, e in base alla quale dovrò prendere le serie determinazioni. Ad ogni modo, qualora si venisse alla conclusione che è possibile alloggiare per ora le preture mandamentali di Roma nel Palazzo di Giustizia senza inconvenienti, terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Sandrini, perchè è opportuno che questi uffici giudiziari, i quali hanno un pubblico speciale, abbiano anche un accesso speciale separato, che potrà destinarsi in via Ulpiano, in modo che l'afflusso delle persone alle preture venga regolato con comodo, e che il pubblico delle preture resti

separato da quello del Tribunale, della Corte d'appello e della Cassazione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 23 si intende approvato in lire 115,000.

Capitolo 24. Indennità ai componenti la Commissione di vigilanza per la custodia e manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma ed al personale tecnico addetto alla custodia stessa, lire 8,200.

Capitolo 25. Mercedi al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di giustizia in Roma, lire 40,000.

Capitolo 26. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 27. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 200,000.

*Spese di giustizia.* — Capitolo 28. Assegni vitalizi diretti e assegni integrativi agli ufficiali giudiziari (legge 24 marzo 1921, n. 298, e Regio decreto 1° maggio 1924, n. 652) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000,000.

Capitolo 29. Concorso dello Stato nel versamento alla speciale Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, (legge 12 dicembre 1907, n. 754) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 30. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giuizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per intimaione degli affari civili nelle nuove provincie (*Spesa obbligatoria*), lire 18,000,000.

*Spese per servizi speciali.* — Capitolo 31. Ufficio di pubblicazione delle leggi — Personale — Stipendi e supplemento di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 55,900.

Capitolo 32. Assegni fissi per i magistrati addetti all'ufficio di pubblica clientela in Alessandria (*Spese fisse*), lire 7,800.

Capitolo 33. Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per memoria.

Capitolo 34. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), per memoria.

Capitolo 35. Somministrazioni di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi, lire 5,000,000.

Capitolo 36. Spese per l'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina; stipendi e assegni temporanei (*Spese fisse*), lire 150,000.

Capitolo 37. Spese diverse, di ufficio e indennità di giro al personale addetto all'impianto dei libri fondiari della Venezia Tridentina, lire 25,000.

Capitolo 38. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalla legislazione ungherese nella provincia di Fiume, lire 30,000.

*Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.* — Capitolo 39. Personale civile di ruolo delle carceri e di sorveglianza dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*), lire 8,200,000.

Capitolo 40. Corpo degli agenti di custodia — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio, rafferma e varie, lire 41,000,000.

Capitolo 41. Retribuzione e indennità al personale aggregato e salariato (guardiane e inservienti) delle carceri e dei riformatori — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, pei medici dell'Amministrazione carceraria, lire 3,000,000.

Capitolo 42. Spese di missione e di trasferimento al personale civile di ruolo, agli agenti e loro famiglie, lire 700,000.

Capitolo 43. Indennità ai componenti i Consigli di sorveglianza per incarichi eventuali di direzione di carceri giudiziarie, di insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea, lire 500,000.

Capitolo 44. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale e sussidi alle Società di patronato dei liberati dal carcere — Acquisto di opere, lire 70,000.

Capitolo 45. Spese pel mantenimento dei detenuti e per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per gli stabilimenti carcerari e relativi uffici, lire 52,000,000.

Capitolo 46. Spese per il mantenimento dei corrigendi nei vari riformatori governativi e privati, per provviste e servizi d'ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici, lire 6,000,000.

Capitolo 47. Spese di trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari, lire 7,000,000.

Capitolo 48. Servizio delle manifatture carcerarie — Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed accessorie, mercedi ai detenuti lavoranti, retribuzioni ad operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, lire 14,000,000.

Capitolo 49. Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori, lire 4,000,000.

Capitolo 50. Spese di fitto dei locali di proprietà privata adibiti a uso delle amministrazioni delle carceri e riformatori, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* —

Capitolo 51. Assegni ai già bassi agenti della Amministrazione della giustizia (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 52. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 522,000.

Capitolo 53. Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero, lire 14,000.

Capitolo 54. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737), lire 24,000,000.

Capitolo 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto al Ministero, lire 30,000.

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale avventizio addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma, lire 97,000.

Capitolo 57. Retribuzioni al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari, lire 540,000.

Capitolo 58. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario ed assimilato del cessato regime nelle nuove provincie addetto ai servizi giudiziari, lire 180,000.

Capitolo 59. Concorso dello Stato per versamento alla Cassa ammalati e contro la disoccupazione pel personale delle nuove provincie avente diritto a tale trattamento, lire 20,000.

*Spese per servizi speciali.* — Capitolo 60. Rimborso al comune di Bergamo dell'annualità per l'estinzione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (legge 13 febbraio 1921, n. 97), per memoria.

*Servizi di culto nelle nuove provincie.* — Capitolo 61. Spese per i servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,625,000.

*Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.* — Capitolo 62. Soprassoldo mensile e indennità caro-viveri agli agenti di custodia (decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1593, e Regi decreti 3 giugno e 23

dicembre 1920, n. 737 e n. 1894), lire 13 milioni.

Capitolo 63. Indennità temporanea mensile al personale straordinario aggregato e salariato (inservienti e guardiane) addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori, lire 2,200,000.

*Costruzioni di edifici carcerari.* — Capitolo 64. Assegnazione straordinaria per il completamento del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (legge 21 agosto 1921, n. 1167 — ultima delle cinque annualità), lire 700,000.

Capitolo 65. Assegnazione straordinaria per il completamento del carcere giudiziario di Napoli (legge 21 agosto 1921, n. 1167 — ultima delle cinque annualità), lire 3,200,000.

Capitolo 66. Costruzione di un riformatorio nella città di Catanzaro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2776) (*Spesa ripartita* — ultima delle tre annualità), lire 3,000,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 4,400,000.

Debito vitalizio, lire 21,200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 162,263,200.

Spese di giustizia, lire 21,300,000.

Spese per servizi speciali, lire 5,268,700.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 136,570,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 351,041,900.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 25,403,432.

Servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,625,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 15,200,000.

Costruzione di edifici carcerari, 6,900,000 lire.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 54,128,432.

Totale delle spese reali (ordinaria e straordinarie), lire 405,170,332.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 3.50 per cento (legge 20 giugno 1906, n. 262), lire 355,310.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento (legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 8,300,000

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi, lire 106,200.

Capitolo 4. Consolidato 5 per cento netto, lire 930,000.

*Altre rendite patrimoniali.* — Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 250,000.

Capitolo 6. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 3,000,000.

*Proventi diversi.* — Capitolo 7. Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,725,000.

Capitolo 8. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,100,000.

Capitolo 9. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

*Titolo II. Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 10. Rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 1 dei decreti luogotenenziali 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, che elevano l'assegno supplementare ai parroci, lire 10,300,000.

Capitolo 11. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 2,870,000.

Capitolo 12. Contributo dello Stato ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, 38,000,000 lire.

*Categoria II. Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 1,680,000.

*Riassunto.* — *Titolo I. Entrata ordinaria.* — *Categoria I. Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 9,691,510.

Altre rendite patrimoniali, lire 3,250,000.

Proventi diversi, lire 2,835,000.

Totale del titolo I. Entrata ordinaria, lire 15,776,510.

*Titolo II. Entrata straordinaria.* — *Categoria I. Entrate effettive.* — *Contributi,* lire 51,170,000.

*Categoria II. Trasformazioni di capitali.* — *Esazione di capitali,* lire 1,680,000.

Totale del titolo II. Entrata straordinaria, lire 52,850,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 68,626,510.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925, al 30 giugno 1926.* — *Titolo I. Spesa ordinaria.* — Ca-

tegoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 957,300.

Capitolo 2. Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, lire 15,470.

Capitolo 3. Indennità e compensi per Consiglio d'amministrazione e per incarichi e servizi speciali, lire 20,000.

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 11,400.

Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 16,400.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature, lire 80,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, lire 102,550.

Capitolo 8. Spese per telegrammi, lire 650.

Capitolo 9. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 39,975.

Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale (art. 63 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 36,000.

*Spese per servizio in provincia.* — Capitolo 11. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 12. Premi di operosità e di rendimento ai sensi dell'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, al personale meritevole degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 6,000.

Capitolo 13. Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione e pagamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, in sostituzione dell'aggio di riscossione, lire 80,000.

Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per spese di possesso di patrimoni di enti soppressi, lire 10 mila.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 645,000.

*Contributi allo Stato.* — Capitolo 16. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 320,500.



*Imposte e tasse.* — Capitolo 17. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 175,000.

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 360,000.

Capitolo 20. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

*Spese di liti e contrattuali.* — Capitolo 21. Spese di liti e di coazione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere, e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 180,000.

*Spese patrimoniali.* — Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,000,000.

Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500.

Capitolo 24. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 20,000.

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi — Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 900,000.

Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 455,000.

Capitolo 27. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e nel restauro di chiese, lire 150,000.

Capitolo 28. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 28,500.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi.* — Capitolo 29. Pensioni monastiche e assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 200,000.

Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses — Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 76,000.

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 800,000.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 430,000.

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 35. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3.000.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

Capitolo 37. Supplementi di congrue ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze — (Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 51,525,000.

*Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.* — Capitolo 38. Assegni per ufficiatura di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nelle colonie italiane ed eventuale concorso per restauro e costruzione di chiese nazionali nelle colonie e all'estero, lire 274,800.

Capitolo 39. Assegno al Patriarcato latino di Gerusalemme e assegni per la manutenzione e ufficiatura di chiese nazionali in Austria, in Romania, in Turchia, in Asia Minore, in Palestina ed in Egitto, sottoposte al protettorato del Governo d'Italia, lire 107,000.

Capitolo 40. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 2,980,000.

Capitolo 41. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero, lire 40,000.

Capitolo 42. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 43. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 80,000

Capitolo 45. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 100,000.

Capitolo 46. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 60,000.

Capitolo 47. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 48. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 557,730.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 49. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.

Capitolo 50. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 51. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per gli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati da terremoti — Spese per invenimento, custodia e trasporto di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione andati sepolti, lire 50,000.

Capitolo 52. Concorsi e sussidi per spese di riparazione ad edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto danneggiati dalla guerra, lire 70,000.

Capitolo 53. Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della cattedrale di Tripoli (seconda ed ultima rata), lire 650,000.

Capitolo 54. Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496, lire 63,000.

Capitolo 55. Premi di operosità e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086, lire 15,000.

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 179,200.

Capitolo 57. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od

assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737), lire 42,500.

Capitolo 58. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 144,130.

Capitolo 59. Restituzione all'erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1º febbraio 1918, al 30 giugno 1923 (2ª delle 7 annualità), lire 488,095.23.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 60. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari, esclusi i mobili d'ufficio. (*Spesa obbligatoria*), lire 1,777,909.77.

*Riassunto.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,279,745.

Spese pel servizio in provincia, lire 97 mila.

Debito vitalizio, lire 645,000.

Contributi allo Stato, lire 320,500.

Imposte e tasse, lire 1,525,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 180,000.

Spese patrimoniali, lire 2,561,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 53,690,000.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 3,407,800.

Spese diverse, lire 822,730.

Fondi di riserva, lire 617,900.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria lire 65,146,675.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 1,701,925.23.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali, lire 1,777,909.77.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 3,479,835.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 68,626,510.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — Tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I.

*Entrate e spese effettive. — Parte ordinaria. —*  
Entrata, lire 15,776,510.

Spesa, lire 65,146,675.

Differenze, lire — 49,370,165.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive. — Parte straordinaria. —* Entrata, lire 51,170,000.

Spesa, lire 1,701,925.23.

Differenze, lire + 49,468,074.77.

*Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria (insieme). —* Entrata, lire 66,946,510.

Spesa, lire 66,848,600.23.

Differenze, lire + 97,909.77.

TITOLO II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali. — Parte straordinaria. —* Entrata, lire 1,680,000.

Spesa, lire 1,777,909.77.

Differenze, lire — 97,909.77.

*Riassunto generale delle differenze. —* Differenze della categoria prima — Entrate e spese effettive, lire + 97,909.87.

Differenze della categoria seconda — Trasformazione di capitali, lire — 97,909.77.

#### ELENCO N. 1.

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1925 AL 30 GIUGNO 1926, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

#### *Spesa ordinaria.*

Capitolo 11. Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 16. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo 17. Tassa di manomorta.

Capitolo 18. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 20. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo per il culto a favore dei propri creditori.

Capitolo 21. Spese di liti e di coazione Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo 22. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo 23. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie, per le riparazioni agli edifici chiesastici.

Capitolo 25. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 26. Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 28. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo 29. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo 30. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse. Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e dagli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Capitolo 37. Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922, n. 164, e disposizioni precedenti.

Capitolo 44. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo 47. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato e reclamati dai creditori.

#### *Spesa straordinaria.*

Capitolo 60. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

## ELENCO N. 2.

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ALTRE, PER LE QUALI SI POSSONO AUTORIZZARE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 14. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.

Capitolo 17. Tassa di manomorta.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 21. Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terragere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.

## ELENCO N. 3.

CAPITOLI I CUI STANZIAMENTI POSSONO ESSERE AUMENTATI MEDIANTE DECRETI REALI IN APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 41 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

*Spesa ordinaria.*

Capitolo 1. Personale di ruolo e supplementi di servizio attivo.

Capitolo 15. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo 48. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

*Spesa straordinaria.*

Capitolo 56. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).

Capitolo 58. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

*Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — Titolo I. Entrata

*ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 693,100.

Capitolo 2. Consolidato 3.50 per cento netto (leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483), lire 345,500.

Capitolo 3. Rendite consolidate diverse, lire 47,200.

Capitolo 4. Prodotto di beni stabili, lire 31,500.

Capitolo 5. Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 378,000.

*Proventi.* — Capitolo 6. Ricuperi e proventi diversi, lire 126,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 7. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato per porre il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma in grado di adempiere ai fini di suo istituto e per pagare ai parroci contemplati nel n. 3 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un aumento corrispondente ai cinque decimi della congrua già concessa in applicazione della legge medesima, lire 600,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 8. Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 9. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

*Riassunto.* — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,495,300.

Proventi diversi, lire 126,000.

Totale del titolo I. — Entrata ordinaria, lire 1,621,300.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 600,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria, lire 790,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 2,411,300.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

*Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 — Parte prima. Spese proprie dell'Amministrazione. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese di Amministrazione. — Capitolo 1. Contributo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto per la spesa del personale, lire 25,000.*

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire 27,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 2,400.

Capitolo 4. Contributo alle finanze dello Stato per le spese di riscossione delle entrate in surrogazione di aggio, lire 1,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, lire 4,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per il patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 9,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato per le spese di stampa, registri, moduli, carta e rilegature, lire 500.

Capitolo 8. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, trasporti a facchinaggi, fornitura e manutenzione di mobili e di suppellettili, lire 14,000.

Capitolo 9. Fitto locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di Amministrazione ed altre al personale lire 3,500.

Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione centrale, lire 3,000.

*Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*) lire 7,700.*

*Imposte e tasse. — Capitolo 12. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000.*

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 78,000.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria*), lire 103,000.

Capitolo 15. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal Fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori (*Spesa d'ordine*), lire 80,000.

*Spese patrimoniali. — Capitolo 16. Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spese obbligatorie*), lire 400,000.*

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 12,900.

Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 271,000.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi. Capitolo 19. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.*

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentrazione di religione (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 55,000.

Capitolo 22. Supplementi di congrua ai parroci (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 97,000.

*Spese varie. — Capitolo 23. Spese casuali, lire 12,200.*

Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitoli e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine e obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria, per memoria*).

*Fondi di riserva. — Capitolo 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.*

Capitolo 27. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

*Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria II. Trasformazione di capitali. — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.*

Capitolo 29. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spesa effettive.* — Capitolo 30. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 3,170.

Capitolo 31. Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio, lire 76,070.

Capitolo 32. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,360.

Capitolo 33. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1º della legge 8 luglio 1903, n. 312 e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 34. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1º comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

Riassunto. — *Parte prima.* — *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 89,400.

Spese di liti e contrattuali, lire 7,700.

Imposte e tasse, lire 275,000.

Spese patrimoniali, lire 683,900.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 852,000.

Spese varie, lire 13,200.

Fondi di riserva, lire 100,500.

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria.* — lire 2,021,700.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 2,211,700.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 199,600.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 199,600.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 2,411,300.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per

l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926. — Tabelle D ed E. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Spese: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 2,021,700.

Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 199,600.

Entrate: Titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,621,300.

Titolo II — Entrata straordinaria, lire 600,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 190,000.

Entrata: Titolo II — Entrata straordinaria, lire 190,000.

#### ELENCO N. 4.

SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1º LUGLIO 1925 AL 30 GIUGNO 1926, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

#### *Spesa ordinaria.*

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo 12. Tassa di manomorta.

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo 15. Versamento all'erario delle ritenute operate per suo conto sui pagamenti effettuati dal fondo di beneficenza e religione a favore dei propri creditori.

Capitolo 16. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo 17. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo 18. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso

d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo 22. Supplementi di congrua ai parroci.

Capitolo 24. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.

Capitolo 29. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo 32. Fondo a disposizione.

#### ELENCO N. 5.

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ALTRE, PER LE QUALI SI POSSONO AUTORIZZARE APERTURE DI CREDITO, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

##### *Spesa ordinaria.*

Capitolo 9. Fitto locali per l'Amministrazione centrale — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali, e bollo sui mandati.

Capitolo 12. Tassa di manomorta.

Capitolo 13. Imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 14. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

#### ELENCO N. 6.

CAPITOLI I CUI STANZIAMENTI POSSONO ESSERE AUMENTATI MEDIANTE DECRETI REALI IN APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 41 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

##### *Spesa ordinaria.*

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo.

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1925-26.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926. — Tabella F. — Entrata. — Entrata di competenza. — Entrate effettive* —

Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 270,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 262,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, *per memoria*.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, lire 40,000.

Totale delle entrate effettive, lire 572,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 43,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 615,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 628,310.17.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,243,310.17.

*Spesa. — Spese di competenza. — Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di Amministrazione, lire 315,000.

Capitolo 2. Imposte tasse e contributi all'erario, lire 63,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 3,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive lire mille.

Capitolo 5. Pensioni, assegni sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 125,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 5,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di Amministrazione *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi, eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 33,000.

Totale delle spese effettive, lire 545,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 70,000.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 572,000.

Spesa, lire 545,000.

Differenza, lire + 27,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 43,000.

Spesa, lire 70,000.

Differenza, lire — 27,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 615,000.

Spesa, lire 615,000.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire 1,243,310.17.

Spesa, lire 615,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 628,310.17.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925, al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 364,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 750,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 77,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, 1,191,000 lire.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 199,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 1,390,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 1,316,592.40.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,706,592.40.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di Amministrazione, lire 677,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 102,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 20,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive lire 45,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 274,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 6,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri economati generali nelle spese di Amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 46,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,170,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 220,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,390,000.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,191,000.

Spesa, lire 1,170,000.

Differenza, lire + 21,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 199,000.

Spesa lire 220,000.

Differenza lire — 21,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 1,390,000.

Spesa, lire 1,390,000.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire 2 milioni e 706,592.40.

Spesa, lire 1,390,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 1,316,592.40.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 200,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 314,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 37,000.



Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di Amministrazione, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, lire 551,000

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 4,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 555,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 508,236.40.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,063,236.40

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di Amministrazione, lire 368,500.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 45,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 4,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria*.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 95,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 3,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di Amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 14,500.

Totale delle spese effettive, lire 530,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 25,000.

Totale delle spese di competenza, lire 555,000.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 551,000.

Spesa, lire 530,000.

Differenza, lire + 21,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, 4,000 lire.

Spesa, lire 25,000

Differenza, lire — 21,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 555,000.

Spesa, lire 555,000.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire un milione e 63,236.40.

Spesa, lire 555,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 508,236.40.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926.*

— *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 363,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 400,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 123,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, lire 150,000.

Totale delle entrate effettive, lire 1,036,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 520,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 1,556,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 761,588.85.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,317,588.85.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 770,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 108,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 11,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 7,500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 115,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 5,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Fondi di riserva, lire 17,500.

Totale delle spese effettive, lire 1,034,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 522,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,556,000.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,036,000.

Spesa, lire 1,034,000.

Differenza, lire + 2,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 520,000.

Spesa, lire 522,000.

Differenza, lire — 2,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 1,556,000.

Spesa, lire 1,556,000.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire duemilioni e 317,588.85.

Spesa, lire 1,556,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 761,588.85.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 243,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 100,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 113,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di Amministrazione, lire 53,000.

Totale delle entrate effettive, lire 509,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazioni di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 11,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 520,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 215,679.63.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 735,679.63.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 332,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 56,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 3,000.

Capitolo 4. Casi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria.*

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 102,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, L. 1,000

Capitolo 7. Contributi ad altri economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 509,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 11,000.

Totale delle spese di competenza, lire 520,000.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 509,000.

Spesa, lire 509,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 11,000.

Spesa, lire 11,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 520,000.

Spesa, lire 520,000.

*Riassunto generale* — Entrata, lire 735 mila e 679.63.

Spesa, lire 520,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 215,679.63.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 1 milione e 940,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 204,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 75,000.

Capitolo 5. Contributi di altri economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, lire 2,219,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,020,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 3,239,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 1,693,714.33.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 4,932,714.33.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di Amministrazione, lire 670,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 315,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 50,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 70,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 655,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 10,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 264,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 100,000.

Totale delle spese effettive, lire 2,134,000.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,105,000.

Totale delle spese di competenza, lire 3,239,000.

*Riassunto.* — *Entrata e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 2,219,000.

Spesa, lire 2,134,000.

Differenza, lire + 85,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 1,020,000.

Spesa, lire 1,105,000.

Differenza, lire — 85,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 3,239,000.

Spesa, lire 3,239,000.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire 4 milioni e 932,714.33.

Spesa, lire 3,239,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 1,693,714.33.

*Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali lire 31,500.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 200,000.

Capitolo 3. Riecuero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 60,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazioni lire 61,000.

Totale delle entrate effettive, lire 352,500.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 16,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 368,500.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 29,333.70.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 397,833.70.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 269,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 32,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 440.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 35,500.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 560.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 352,500.

*Movimento di capitali.* — Capitolo 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di

prestiti e di altre passività patrimoniali, prestiti ed anticipazioni, lire 16,000.

Totale delle spese di competenza, lire 368,500.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 352,500.

Spesa, lire 352,500.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire 16,000.

Spesa, lire 16,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 368,500.

Spesa, lire 368,500.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire 397,833.70.

Spesa, lire 368,500.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24), lire + 29,333.70.

*Riassunto degli stati di previsione degli Economati dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella F.* — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali, lire 3,411,500.

Proventi dei benefici vacanti, lire due milioni e 230,000.

Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Entrate diverse ed eventuali, lire 525,000. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 264,000.

Totale delle entrate effettive, 6,430,500 lire.

*Movimento di capitali.* — Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,813,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 8,243,500.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1923-24, lire 5,153,455.48.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 13,396,955.48.

*Spesa.* — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Spese di personale e generali di amministrazione, lire 3,401,500.

Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 721,000.

Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 91,000.

Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 123,940.

Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, numero 978, lire 1,401,500.

Spese diverse e causali, lire 30,560.

Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 264,000.

Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Fondo di riserva, lire 241,000.

Totale delle spese effettive, lire 6,274,500.

*Movimento di capitali.* — Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti e di altre passività patrimoniali, prestiti ed anticipazioni, lire 1,969,000.

Totale delle spese di competenza, lire 8 milioni e 243,500.

*Riassunto.* — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 6,430,500.

Spesa, lire 6,274,500.

Differenza, lire + 156,000.

*Movimento di capitali.* — Entrata, lire un milione e 813,000.

Spesa, lire 1,969,000.

Differenza, lire — 156,000.

*Riassunto delle entrate e delle spese di competenza.* — Entrata, lire 8,243,500.

Spesa, lire 8,243,500.

*Riassunto generale.* — Entrata, lire tredici milioni e 396,955.48.

Spesa, lire 8,243,500.

Differenza, (avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24) lire + 5,153,455.48.

Passiamo al bilancio degli archivi notarili.

*Stato di previsione degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.* — *Tabella G.* — *Entrata.* — Gestione degli archivi. *Entrate effettive.* — *Entrate ordinarie.* — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, lire 5,000,000.

Capitolo 2. Prelevamenti dal Fondo sopravanzati:

a) per integrazione del contributo dello Stato, *per memoria;*

b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti, *per memoria.*

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 23,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi: diritti e tasse di archivio, lire 3,000,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:

a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravanzati, lire 400,000;

b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi, lire 100;

c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 300,000;

d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 60,000;

e) Entrate e recuperi diversi, lire 100 mila.

*Entrate straordinarie.* — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) Ammende per contravvenzioni notarili, lire 500;

b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti, lire 30,000;

c) Entrate straordinarie diverse, lire 8,000.

*Gestioni speciali.* — *Partite che si compensano nelle spese.* — Capitolo 7. Riscossioni per conto dello Stato:

a) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 460,000;

b) Contributi accessori, lire 125,000;

c) Ritenute per fondi di garanzia, lire 10,000.

Capitolo 8. Riscossioni per conto di terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 180,000;

b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 15,000.

Capitolo 9. Riscossioni diverse, lire 5,000.

*Riassunto dell'entrata.* — Gestione degli archivi. (*Entrate effettive*):

Entrate ordinarie:

Capitoli 1-2. Contributi dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravanzi, lire 5,000,000.

Capitoli 3-5. Altre entrate, lire 3,883,100.

Entrate straordinarie:

Capitolo 6. Proventi straordinari, lire trentottomila e cinquecento.

Gestioni speciali:

Capitoli 7-9. Partite che si compensano nelle spese, lire 795,000.

Totale delle entrate, lire 9,716,600.

*Spesa.* — Gestione degli archivi. *Spese effettive.* — *Spese ordinarie.* — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili, lire 200,000;

b) Imposte e tasse, lire 35,000;

c) Oneri patrimoniali, lire 5,000.

Capitolo 2. Spese di Amministrazione:

a) Personale:

Stipendi, lire 4,600,000;

Supplementi di servizio attivo, lire 270,000;

Pensioni, lire 500,000;

b) Locali in affitto, lire 450,000;

c) Spese di ufficio, lire 200,000.

Capitolo 3. Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato, lire 700,000.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi, *per memoria*.

b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 100,000;

c) Spese per l'amministrazione centrale: Forniture di bollettari e di altri stampati, lire 50,000;

Ispezioni agli archivi, lire 10,000;

Spese per la Commissione di disciplina ed altre spese, lire 20,000;

d) Spese casuali, lire 20,000;

e) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 60,000;

f) Altre spese, lire 75,000.

Capitolo 5. Fondo per le spese imprevisite, lire 100,000.

*Spese straordinarie.* — Capitolo 6. Spese per personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria*;

b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 30,000;

c) Indennità per caro-viveri, lire 1 milione e 300,000;

d) Supplenze e missioni, lire 80,000;

e) Sussidi, lire 25,000;

f) Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza, lire 250;

g) Spese straordinarie diverse, lire 60,000.

*Gestioni speciali.* — *Partite che si compensano nelle entrate.* — Capitolo 7. Pagamenti a favore dello Stato:

a) della imposta di ricchezza mobile, lire 460,000;

b) dei contributi accessori, lire 125,000;

c) delle ritenute per il Fondo di garanzia, lire 10,000.

Capitolo 8. Pagamenti a favore dei terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 180,000;

b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 15,000.

Capitolo 9. Pagamenti diversi, lire 5,000.

*Riassunto della spesa.* — Gestione degli archivi (*Spese effettive*). — Capitoli 1-5. Spese ordinarie, lire 7,395,000.

Capitolo 6. Spese straordinarie 1,495,250 lire.

Gestioni speciali: Capitoli 7-9. Partite che si compensano nell'entrata, lire 795,000.

Totale delle spese, lire 9,685,250.

*Riepilogo.* — Capitoli 1-9. Entrate lire 9,716,600.

Capitoli 1-9. Spese, lire 9,685,250.

Disavanzo (—) od avanzo (+) previsto, lire + 31,350.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1..

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1925-26, la spesa di lire 200,000 per il servizio della estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, inscritta al capitolo n. 27 della tabella A, annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1925-26, tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 37 « Congruue e supplementi di congrue e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a concedere, d'intesa col Ministero degli affari esteri, l'assegno di lire 3,600 annue alla Missione cattolica dell'isola di Cos (Rodì), pel servizio religioso e per la manutenzione della chiesa nella stessa isola.

(È approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925, al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma » quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5 annesso alla presente legge, la

detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(È approvato).

#### Art. 8.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere, se non creda opportuno, in considerazione della

prossima scadenza del *modus vivendi*, che regola i rapporti commerciali fra l'Italia e la Germania e in considerazione della lentezza, con cui si svolgono i negoziati per il trattato definitivo, provvedere alla pronta rinnovazione del *modus vivendi* attuale per un congruo periodo di tempo, che valga a tranquillizzare e orientare più stabilmente il mercato italiano.

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, che, in considerazione dell'aumentato fondo delle addizionali, si affronti una buona volta l'annoso e basilare problema dei piani regolatori necessari alla definitiva ricostruzione dei comuni della provincia di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto e che intanto si proceda, con la massima urgenza, alla concessione dei mutui e alla erogazione dei fondi riguardanti i piani regolatori dei comuni di Reggio Calabria, di Palmi e di Villa San Giovanni, che hanno da anni iniziato e completato le pratiche relative e che da anni attendono invano i fondi, cui hanno diritto per legge.

« Barbaro ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali criteri abbiano determinato l'assegnazione del numero dei collegi elettorali alla provincia di Bari, cui è stato sottratto un collegio, con grave ed evidente danno degli interessi della provincia stessa.

« Ceci, Cerri, Crollanza, Guàccero, Re David, Ricchioni, Schirone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, sul ritardo nelle promozioni a cui hanno diritto molti ufficiali in congedo. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali motivi di particolare urgenza lo abbiano indotto a ricorrere — in periodo di Camera aperta — a un decreto-legge per i provvedimenti tributari in materia di bollo, scambi commerciali, concessioni governative, assicurazioni, negoziazioni e teatri; e per conoscere inoltre come di tali motivi non abbia sentito la necessità di fare alcun cenno nell'ampia relazione a Sua Maestà il Re che accompagna e illustra il decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Boeri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga necessario provvedere finalmente alla ricostituzione del Consiglio comunale di Como, sciolto il 7 gennaio 1923, e ciò — oltre che per un doveroso rispetto alla legge — anche in considerazione della necessità che la nuova amministrazione possa affrontare tempestivamente varie urgenti quistioni e tra esse quella relativa alla preparazione dell'esposizione internazionale di elettricità e dell'esposizione nazionale della seta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Boeri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica, per sapere se in considerazione della riforma scolastica che ha sostituito alla licenza liceale l'esame statale di maturità classica, non credano di modificare la legislazione sul reclutamento (Regio decreto-legge 22 dicembre 1924, n. 1860), nella parte in cui viene concesso il ritardo di un anno nella prestazione del servizio militare ai giovani che nella licenza liceale siano stati ritenuti in non più di due materie; e per sapere, se, tenuto conto che tale facilitazione non può praticamente essere applicata, non credano di consentire che il ritardo di un anno nella prestazione del servizio militare venga concesso a tutti i giovani caduti negli esami di maturità classica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Abisso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e delle finanze, per conoscere in quale modo intendano utilizzare i locali dell'ex-calzaturificio militare di Aquila; e se — considerato che la cittadinanza si opporrebbe recisamente a che detti locali, nei quali prosperò un fiorente lanificio ceduto per la guerra allo Stato con spirito di patriottica abnegazione, venissero adibiti a magazzini militari — non credano cederli alle industrie private che, da tempo, ne hanno fatto formale richiesta, anzichè farli deperire per mancanza di manutenzione, con grave danno della finanza dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cimoroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del persistente disservizio sulla linea automobilistica Nicastro-Cicala che importa grave danno alle popolazioni dei comuni interessati.

« Su tale linea la ditta impiega vetture in pessime condizioni che abitualmente compiono il percorso con grandi ritardi. Recentemente il servizio stesso subì una interruzione di tre giorni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Salerno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere gli ostacoli, non di ordine finanziario, che impediscono o ritardano l'appalto o l'ultimazione dei lavori di costruzione degli acquedotti di Tito, Balvano, Brienza, Sanfele, Rapone e Ruvo del Monte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« D'Alessio Francesco ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

#### Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare alla Camera che sarebbe stata mia intenzione di tenere seduta lunedì; ma mi si è fatto osservare che parecchi deputati sarebbero assenti in quel giorno. Devo perciò pregare la Camera di tenere martedì anche una seduta antimeridiana, perchè vi sono ancora otto bilanci da approvare, essendone fin ora stati approvati soltanto quattro. Ed occorre che noi proseguiamo alacramente nei nostri lavori.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà dunque stabilito che martedì si terranno due sedute alle ore 10 e alle ore 15, per la discussione del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, che sarà preceduta, nella seduta antimeridiana, dalla discussione del disegno di legge: Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei regi riformatori.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,25.



*Ordine del giorno per le seduta di martedì.*

*Alle ore 10.*

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Assegnazioni di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori. (301)

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26. (294)

*Alle ore 15.*

1. Interrogazioni.

2. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26. (294)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

